



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONSEIL DE LA VALLEE

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 169
7/2012**

Infoleg n.7

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Calabria

L.R. 28 giugno 2012, n. 29

ATTUAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE SULLA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE.

B.U. n. 12 del 2 luglio 2012

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 23 luglio 2012, n. 115

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 2011/199/UE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 136 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVAMENTE A UN MECCANISMO DI STABILITA' PER GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA E' L'EURO, FATTA A BRUXELLES IL 25 MARZO 2011.

Supplemento a G.U. n. 175 del 28 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-28&task=dettaglio&numgu=175&redaz=012G0142&tmstp=1343640388812>

LEGGE 23 luglio 2012, n. 116

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA' (MES), CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 2 FEBBRAIO 2012.

Supplemento a G.U. n. 175 del 28 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-28&task=dettaglio&numgu=175&redaz=012G0143&tmstp=1343640388812>

Progetti di legge statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3381 presentato il 27 giugno 2012

INDIZIONE DI UN REFERENDUM DI INDIRIZZO SULLA MODIFICA DELLA FORMA DI GOVERNO PREVISTA DALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE.

Stefano Ceccanti, Vannino Chiti, Enrico Musso, Enzo Bianco, Marilena Adamo, Mauro Agostini, Antonello Cabras, Franca Chiaromonte, Carlo Chiurazzi, Mauro Del Vecchio, Roberto Di Giovan Paolo, Cecilia Donaggio, Marco Follini, Mariapia Garavaglia, Paolo Giaretta, Pietro Ichino, Maria Fortuna, Incostante Giovanni Legnini, Enrico Morando, Fabrizio Morri, Adriano Musi, Magda Negri, Elio Massimo Palmizio, Achille Passoni, Carlo Pegorer, Oskar Peterlini, Roberta Pinotti, Giovanni Procacci, Raffaele Ranucci, Francesco Sanna, Giorgio Tonini, Walter Vitali, Luigi De Sena, Colomba Mongiello, Alberto Tedesco, Luigi Vimercati, Anna Rita Fioroni, Giuseppe Saro, **Antonio Fosson (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) (aggiunge firma in data 6 luglio 2012)**, Guido Galperti, Salvatore Tomaselli, Francesca Maria Marinaro

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00666862.pdf>

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 27 giugno 2012, n. 18

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

B.U. n. 28 del 3 luglio 2012

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/28-2012-1.pdf#Page=1

L.R. 27 giugno 2012, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014.

B.U. n. 28 del 3 luglio 2012

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/28-2012-1.pdf#Page=13

Lazio

L.R. 18 giugno 2012, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DATI APERTI E RIUTILIZZO DI INFORMAZIONI E DATI PUBBLICI E INIZIATIVE CONNESSE.

B.U. n. 24 del 28 giugno 2012

<http://burl.ipzs.it/atto/letturaSingolePaginePdfDaLink?prefissoFile=/guffpdf/BURL1/2012/06/28&pagina&pagine=4-11>

Puglia

L.R. 24 luglio 2012, n. 20

NORME SUL SOFTWARE LIBERO, ACCESSIBILITÀ DI DATI E DOCUMENTI E HARDWARE DOCUMENTATO.

B.U. Puglia 24 luglio 2012, n. 109

<http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12375>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 202 presentata il 5 luglio 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA.

Bertin Alberto, Chatrian Albert, Cerise Giuseppe, Donzel Raimondo, Fontana Carmela, Louvin Roberto, Morelli Patrizia, Rigo Gianni

P.L. n. 203 presentata il 9 luglio 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERTÀ E GRATUITÀ DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET NEL TERRITORIO REGIONALE.

Louvin Roberto, Bertin Alberto, Cerise Giuseppe, Chatrian Albert, Morelli Patrizia

P.L. n. 205 presentata il 23 luglio 2012

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE. ABROGAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI.

Zucchi Alberto, Empereur Diego, Cretaz Alberto, Caveri Luciano, Bertin Alberto, Donzel Raimondo, La Torre Leonardo, Louvin Roberto, Rini Emily, Salzone Francesco

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 6 luglio 2012, n. 94

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.

G.U. n. 156 del 6 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0116&tmstp=1343382613211>

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012 , N. 52, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 6 LUGLIO 2012, N. 94, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

G.U. n. 156 del 6 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=12A07599&tmstp=1343382613215>

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

Supplemento a G.U. n. 156 del 6 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-06&task=dettaglio&numgu=156&redaz=012G0117&tmstp=1343382613218>

LEGGE 6 luglio 2012, n. 96

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI IN FAVORE DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI, NONCHE' MISURE PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E I CONTROLLI DEI RENDICONTI DEI MEDESIMI. DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI E PER L'ARMONIZZAZIONE DEL REGIME RELATIVO ALLE DETRAZIONI FISCALI.

G.U. n. 158 del 9 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-09&task=dettaglio&numgu=158&redaz=012G0120&tmstp=1343384762584>

LEGGE 16 luglio 2012, n. 103

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI, NONCHE' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE.

G.U. n. 168 del 20 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-20&task=dettaglio&numgu=168&redaz=012G0132&tmstp=1343398053224>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16 LUGLIO 2012, N. 103, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI, NONCHE' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE».

Supplemento a G.U. n. 168 del 20 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-20&task=dettaglio&numgu=168&redaz=12A08154&tmstp=1343398053231>

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 120

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE RELATIVA AL COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' TELEVISIVE.

G.U. n. 176 del 30 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=012G0137&tmstp=1343901674260>

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 12 giugno 2012, n. 17

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA), E AD ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

B.U. n. 29 del 10 luglio 2012

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/29-2012-1.pdf#Page=1

Basilicata

L.R. 13 luglio 2012, n. 12

NORME PER ORIENTARE E SOSTENERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE A CHILOMETRI ZERO.

B.U. n. 21 del 16 luglio 2012

<http://www.consiglio.basilicata.it/consiglioweb/site/Consiglio/pdf.jsp?id=322838&sec=107173&anno=2012&otype=1150>

Puglia

L.R. 24 luglio 2012, n. 19

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL COMPARTO ZOOTECNICO.

B.U. n. 109 del 24 luglio 2012

<http://www.consiglio.puglia.it/documentazione/leges/modulo.aspx?id=12373>

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 12 luglio 2012, n. 100

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

G.U. n. 162 del 13 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=012G0123&tmstp=1343395955502>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012, N. 59, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 12 LUGLIO 2012, N. 100 RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

G.U. n. 162 del 13 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07782&tmstp=1343395955506>

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Campania

L.R. 6 luglio 2012, n. 16

NORME PER IL COMPARTO DEL LAVORO AUTONOMO IN FAVORE DEI GIOVANI PROFESSIONISTI.

B.U. n. 42 del 9 luglio 2012

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVig_1584.pdf

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 201 presentato il 2 luglio 2012

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI.

Giunta regionale

D.L. n. 204 presentato l'11 luglio 2012

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1999, N. 12 (PRINCIPI E DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA.

Supplemento a G.U. n. 153 del 3 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-03&task=dettaglio&numgu=153&redaz=012G0115&tmstp=1343382255676>

LEGGE 12 luglio 2012, n. 101

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE MICROIMPRESE.

G.U. n. 162 del 13 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=012G0122&tmstp=1343395955502>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012 , N. 57, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 12 LUGLIO 2012, N. 101, RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE MICROIMPRESE".

G.U. n. 162 del 13 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07719&tmstp=1343395955506>

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/30/UE, RELATIVA ALL'INDICAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA E DI ALTRE RISORSE DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA, MEDIANTE L'ETICHETTATURA ED INFORMAZIONI UNIFORMI RELATIVA AI PRODOTTI.

G.U. n. 168 del 20 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-20&task=dettaglio&numgu=168&redaz=012G0126&tmstp=1343398053225>

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 108

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/50/CE SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI.

G.U. n. 171 del 24 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=012G0124&tmstp=1343639330271>

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52/CE CHE INTRODUCE NORME MINIME RELATIVE A SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

G.U. n. 172 del 25 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-25&task=dettaglio&numgu=172&redaz=012G0136&tmstp=1343640143668>

LEGGE 23 luglio 2012, n. 119

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE.

G.U. n. 176 del 30 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=012G0138&tmstp=1343901674259>

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 73, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 LUGLIO 2012, N. 119, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE».

G.U. n. 176 del 30 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=12A08496&tmstp=1343901674266>

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 luglio 2012

ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, RECANTE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (C.D. QUINTO CONTO ENERGIA).

Supplemento a G.U. n. 159 del 10 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07629&tmstp=1343395514331>

DECRETO 6 luglio 2012

ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28, RECANTE INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI DIVERSI DAI FOTOVOLTAICI.

Supplemento a G.U. n. 159 del 10 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07628&tmstp=1343395514331>

Progetti di legge statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3400 presentato il 10 luglio 2012

NORME PER FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.

Oreste Tofani, Maria Antezza, Dorina Bianchi, Anna Maria Carloni, Riccardo Conti, Candido De Angelis, Cecilia Donaggio (PD), Antonio Fosson (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), Domenico Gramazio, Cosimo Izzo, Angela Maraventano, Carmelo Morra, Paolo Nerozzi, Antonio Paravia, Gilberto Pichetto Fratin, Giorgio Roilo, Ada Spadoni Urbani, Armando Valli, Vincenzo De Luca

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00677149.pdf>

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Campania

L.R. 10 luglio 2012, n. 19

ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA.

B.U. n. 44 del 16 luglio 2012

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=Leggi_Vig_1601.pdf

L.R. 10 luglio 2012, n. 20

TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA.

B.U. n. 44 del 16 luglio 2012

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=Leggi_Vig_1602.pdf

Lombardia

L.R. 3 luglio 2012, n. 11

INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

B.U. n. 27 del 6 luglio 2012

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002012070300011&view=showdoc&iddoc=lr002012070300011&selnode=lr002012070300011

Trentino-Alto Adige: Bolzano

L.P. 4 luglio 2012, n. 12

ORDINAMENTO DELL'APPRENDISTATO.

B.U. n. 28 del 10 luglio 2012

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/195230/legge_provinciale_4_luglio_2012_n_12.aspx?view=1&a=2012&n=12&in=-

Progetti di legge statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 3393 presentato il 5 luglio 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELFINOTERAPIA E PROTEZIONE DEI DELFINI.

Fabio Rizzi, Cesarino Monti, Laura Bianconi, Claudio Gustavino, Maria Rizzotti, Irene Aderenti, **Antonio Fosson (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)** (aggiunge firma in data 18 luglio 2012), Emanuela Baio

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00677394.pdf>

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

SENTENZA 20 - 27 giugno 2012, n. 164

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - **Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia** - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardive dei ricorsi - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione delle competenze regionali residuali nelle materie dell'industria, del commercio e

dell'artigianato - Asserita violazione delle competenze regionali statutarie nelle materie artigianato e industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio - Asserita violazione della competenza legislativa statutaria di integrazione e attuazione nella materia industria e commercio - Asserita violazione della competenza regionale in materia urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica - Asserita violazione, in subordine, del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza della questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 4-ter. - Costituzione, art. 117, quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) e q), e 3, primo comma, lett. a). Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 121, secondo comma. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna - Asserita violazione delle competenze regionali residuali in materia di commercio, artigianato e turismo e attivita' produttive in genere - Asserita violazione dei poteri di controllo delle amministrazioni locali rimesse all'autonomia degli enti locali, nonche' delle funzioni amministrative dei Comuni - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione della competenza legislativa

regionale nelle materie concorrenti del governo del territorio e della tutela della salute, e delle materie residuali dell'ordinamento degli uffici regionali, artigianato, turismo, commercio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, primo comma. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita inconferenza delle autoqualificazioni che riconducono la normativa alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione delle attribuzioni del Consiglio regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-bis e 4-ter. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) ed m), e terzo. Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attivita'" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attivita'" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio della tutela del paesaggio - Asserita interferenza nei poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attivita' edilizia - Insussistenza - Riconducibilita' della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle

questioni. - D.l. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106), art. 5, commi 1, lett. b), e 2, lett. b) e c). - Costituzione, artt. 3, 9, secondo comma, 97, 114, 117 e 118.

G.U. Corte Costituzionale n. 27 del 4 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-04&task=attoCompleto&redaz=T-120164&tmstp=1343902608634true>

SENTENZA 02 - 06 luglio 2012, n. 173

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - **Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia** - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardive dei ricorsi - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122). - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Possibilità di istituire risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - **Ricorso della Regione Valle d'Aosta** - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica - Asserita violazione della competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale - Ius superveniens che esclude la diretta applicabilità delle norme impugnate alla Regione autonoma - Cessazione della materia del contendere. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28, e combinato

disposto degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a), 3, lett. f) e l), 4, primo comma, e 12. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita riduzione dei trattamenti fissati nei contratti collettivi con alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 3. - Costituzione, art. 36. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita incidenza su una specifica voce di spesa, con lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, e dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita alterazione delle scelte compiute dall'ARAN con violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 3. - Costituzione, artt. 39, 117, terzo comma, e 119. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Ricorsi delle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge

30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Adeguamento alle politiche assunzionali previste per le amministrazioni statali nel medesimo articolo - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in tema di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali - Asserita introduzione di normativa di dettaglio, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 29. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. g), terzo e quarto, e 119. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento nei limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 31. - Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 119. Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Enti pubblici di nuova istituzione - Assunzioni consentite nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica - Piani annuali di assunzioni da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita lesione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione di enti non statali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della funzione amministrativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n.

122), art. 9, comma 36. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. g), terzo e quarto, 118, primo comma, e 119.

G.U. Corte Costituzionale n. 28 dell'11 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-11&task=attoCompleto&redaz=T-120173&tmstp=1344247209615true>

SENTENZA 02 - 11 luglio 2012, n. 178

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Costituzione in giudizio delle parti ricorrenti - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità dei ricorsi. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k). - Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, quarto comma, e 32, terzo comma. Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - **Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e della Provincia autonoma di Trento** - Questioni prospettate in relazione a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V, riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Censura di eccesso di delega - Eccezione inammissibile - Ridondanza della asserita violazione sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni - Reiezione dell'eccezione. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 37, comma 1, secondo periodo e 29, comma 1, alinea e lett. k). - Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42 Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Decorrenza e modalita' di applicazione del decreto legislativo - Prevista definizione in conformita' con gli statuti speciali, con norme di attuazione da adottarsi con le procedure previste dagli statuti medesimi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega - Asserita violazione della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - Asserita violazione, in via subordinata, del principio di leale collaborazione - Erroneita' del presupposto interpretativo, secondo cui la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, primo periodo. - Costituzione, artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f) ed l), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 37, comma 1, secondo periodo. - Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27; (Costituzione, artt. 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione siciliana, artt. 36 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8). Bilancio e contabilita' pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in

materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regole contabili nel settore sanitario - Applicazione diretta anche alle autonomie speciali - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale, in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni. - D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 29, comma 1, alinea e lett. k). - Costituzione, art. 76; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1, comma 2, e 27, (Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f) ed l), 4 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 83, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 2 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8).

G.U. Corte Costituzionale n. 29 del 18 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-18&task=attoCompleto&redaz=T-120178&tmstp=1344247424073true>

SENTENZA 02 - 11 luglio 2012, n. 179

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Procedimento amministrativo - Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Disposizioni in materia di superamento del dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi - **Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia** - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardive dei ricorsi - Reiezione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 3, lett. b), 4, 4-quater e 4-quinquies. - Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di attuazione. Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie

imprese - Adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, commi 4-quater e 4-quinquies. - Costituzione, art. 117, quarto e sesto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. g), p) q), e 3, primo comma, lett. a), e relative norme di attuazione. Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Ricorsi delle Regioni Toscana, Liguria e Puglia - Ius superveniens non incidente sul contenuto precettivo della disposizione impugnata - Trasferimento della questione sulla norma risultante dalla modifica. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. b). - Costituzione, artt. 117 e 118. Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà - Necessità di ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione. - D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 49, comma 3, lett. b). - Costituzione, artt. 117 e 118.

G.U. Corte Costituzionale n. 29 del 18 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-18&task=attoCompleto&redaz=T-120179&tmstp=1344247605877true>

N. 198 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso della Regione Basilicata - Inconferenza del parametro evocato - Inammissibilità della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1. - Costituzione, art. 114. Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Difetto di interesse - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorso delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria - Evocazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione - Mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze - Inammissibilità delle questioni. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1. - Costituzione, artt. 77 e 70. Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorsi delle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, commi 1 e 2. - Regione (in genere) - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Evocazione di parametri non richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti a proporre ricorso - Inammissibilità delle questioni. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 2. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 8, n.1), 69 e 75; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Regioni a statuto speciale - Numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione - Adeguamento ai parametri statali

quale condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed "elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente" - Imposizione di limiti e condizioni con legge ordinaria in una materia, quale la disciplina degli organi regionali e dei loro componenti, riservata agli statuti speciali adottati con legge costituzionale - Violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto speciale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 116 (artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 24, 25, 36, 47, 48, 103, 104 e 107; **statuto della Regione Valle d'Aosta**, artt. 14, 15, 16 e 25; statuto della Regione Sardegna, artt. 15 e 16). Regione (in genere) - Numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali - Riduzione degli emolumenti dei consiglieri - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti - Ricorsi delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto - Asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria in quanto la norma statale stabilisce le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale - Asserita violazione della potestà statutaria delle Regioni - Asserita esorbitanza dello Stato dalle competenze attribuitegli in materia di struttura organizzativa delle Regioni - Insussistenza - Introduzione di criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati, in coerenza con il principio di eguaglianza, nel quadro generale del contenimento della spesa pubblica - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123. Regione (in genere) - Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali - Adozione entro sei mesi con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita irragionevolezza di un termine di cui la Regione non dispone compiutamente - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, lett. a) e b), modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183. - Costituzione, art. 3. Regione (in genere) - Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale "organo di vigilanza sulla

regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente" - Raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria - Asserita delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, con violazione della potesta' legislativa e regolamentare regionale - Asserita violazione della funzione della Corte dei conti - Asserita violazione della potesta' statutaria e legislativa regionale in materia di organi regionali non necessari - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 14, comma 1, lett. e), modificato dall'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183. - Costituzione, artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121.

G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-25&task=attoCompleto&redaz=T-120198&tmstp=1344264524039true>

SENTENZA 17 - 20 luglio 2012, n. 200

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Conseguenze di ordine finanziario collegate al tempestivo adeguamento - Elemento di valutazione della virtuosita' delle Regioni e degli enti locali ai fini del riparto delle risorse finanziarie determinate annualmente con il patto di stabilita' interno - Ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Non applicabilita' della norma medio tempore - Cessazione della materia del contendere. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, 119 e 120; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, primo comma, lett. d), f), g), o) e p), 4, primo comma, lett. a), b), e), f) ed m), e 7. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Calabria - Asserita

carenza dei presupposti della straordinaria necessita' e urgenza necessari per la decretazione d'urgenza - Censura priva di motivazione - Inammissibilita' della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3. - Costituzione, artt. 70 e 77. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi costituzionali in materia economica - Asserita lesione della potesta' legislativa autonoma delle Regioni - Censure generiche e indeterminate - Inammissibilita' della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3. - Costituzione, artt. 41, 42, 43, 114, secondo comma, e 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Ricorso della Regione Lazio - Asserita interferenza con la competenza legislativa residuale regionale in materia di commercio e attivita' produttive - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 1. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorso della Regione Calabria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute e governo del territorio, e residuale in materia di commercio - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 41, 97 e 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e'

espressamente vietato dalla legge - Qualificazione del principio come "principio fondamentale per lo sviluppo economico" rivolto all'attuazione della "piena tutela della concorrenza" - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita interferenza con la competenza legislativa regionale residuale in materia di "sviluppo economico" - Insussistenza - Attivita' legislativa esercitata nell'ambito della competenza statale della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Termine di adeguamento - Scadenza - Soppressione delle disposizioni statali incompatibili e diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attivita' (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi - Facolta' per il Governo di adottare, nelle more, regolamenti di semplificazione - Determinazione di una situazione di grave incertezza normativa, irragionevole e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo, quarto e sesto comma. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Eliminazione di restrizioni all'esercizio di attivita' economiche attraverso l'adozione di un regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita lesione del principio di legalita' sostanziale per l'indeterminatezza della potesta' regolamentare attribuita allo Stato - Asserita interferenza negli ambiti di competenza residuali della Regione - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 10. - Costituzione, art. 117. Iniziativa economica - Principi in tema di regolazione delle attivita' economiche - Posizione del principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - Possibilita', riguardante lo Stato e non anche le Regioni, di mantenere delle

limitazioni alle liberta' economiche, da individuarsi con decreto presidenziale - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Umbria - Asserita compressione della potesta' legislativa regionale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Ambito di applicazione della norma censurata circoscrivibile alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione. - D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3, comma 11. - Costituzione, art. 117.

G.U. Corte Costituzionale n. 30 del 25 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-25&task=attoCompleto&redaz=T-120200&tmstp=1344248329470true>

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 2012, n. 86

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Incremento nella misura di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle Autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata definizione unilaterale, a prescindere da qualsiasi accordo con gli enti territoriali interessati, della misura puntuale delle entita' finanziarie ripartite tra le singole Autonomie speciali - Violazione del principio di leale collaborazione - Lesione della particolare autonomia finanziaria, garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - Inosservanza del metodo preferenziale dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Autonomie speciali - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione delle norme di attuazione statutaria disciplinanti le modalita' di compartecipazione regionale ai tributi erariali. - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 35, comma 4. - Costituzione, art. 120, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e l'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, artt. 70, 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126.

G.U. Corte Costituzionale n. 29 del 18 luglio 2012

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-07-18&task=attoCompleto&redaz=012C0222&tmstp=1344248093320true>

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 26 giugno 2012, n. 3738 (sulla necessità o meno, nel caso di d.u.r.c. attestante irregolarità contributive, di valutare la gravità delle irregolarità stesse, e sulla legittimità o meno dell'annullamento dell'aggiudicazione facendo mero riferimento alle risultanze del d.u.r.c.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109653/Provvedimenti/201203738_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 10 luglio 2012, n. 4057 (sulla natura del provvedimento di revoca dell'incarico di Assessore da parte del Sindaco).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201031/Provvedimenti/201204057_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 10 luglio 2012, n. 4066 (sulla natura giuridica del registro di protocollo delle PP.AA. e sulla legittimità o meno della esclusione da una gara, per tardività della presentazione dell'offerta, nel caso in cui, nonostante la spedizione a mezzo posta sia stata effettuata nel termine previsto dal bando, il plico risulti protocollato oltre il medesimo termine).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201203559/Provvedimenti/201204066_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 10 luglio 2012, n. 4076 (sulla legittimità o meno della esclusione da una gara di una ditta che ha presentato la propria offerta in un plico formato da una busta bianca con timbri e firme nei lembi di chiusura, mentre il bando prevedeva la presentazione dell'offerta in plico chiuso sigillato).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200705644/Provvedimenti/201204076_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. II, sentenza 12 luglio 2012, n. 4122 (sulla legittimità o meno del diniego espresso dal Ministero in ordine ad una istanza di accesso agli atti avanzata, a fini difensivi, da un dipendente).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105042/Provvedimenti/201204122_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, sentenza 16 luglio 2012, n. 4160 (sui presupposti necessari per l'irrogazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici delle sanzioni previste dall'art. 48 del codice dei contratti pubblici).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201001142/Provvedimenti/201204160_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 23 luglio 2012, n. 4206 (sulla natura e finalità della verifica delle offerte anomale nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201201907/Provvedimenti/201204206_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 24 luglio 2012, n. 4214 (sulla nozione di "nuova costruzione" e sui presupposti per il condono edilizio).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005595/Provvedimenti/201204214_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 30 luglio 2012, n. 4312 (sulla sussistenza o meno dell'obbligo dello Sportello unico, in sede di rilascio del permesso di costruire, di richiedere d'ufficio il rilascio del nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005503/Provvedimenti/201204312_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 31 luglio 2012, n. 4351 (sulla legittimità o meno della esclusione da una gara per l'appalto di servizi di una ditta che ha omesso o non ha chiaramente indicato l'importo relativo agli oneri per la sicurezza).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201109876/Provvedimenti/201204351_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 26 luglio 2012, n. 30 (sulla ripetizione delle operazioni di gara).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2011/201109356/Provvedimenti/201200030_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 31 luglio 2012, n. 31 (sul momento da cui decorre il termine di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, sulla necessità o meno di impugnare l'aggiudicazione provvisoria e sulla necessità o meno di rispettare il principio di pubblicità delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e di verifica dei documenti nel caso di procedure negoziate e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario).

<http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20P/2008/200809870/Provvedimenti/20120003111.XML>

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 3/2012

**CIRCOLAZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI FRA
LEGISLAZIONE STATALE, REGIONALE E GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE.**

Stefano Perfetti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Perfetti.pdf>

**IL PRINCIPIO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PIÙ FAVOREVOLE
NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ED EUROPEA.**

Flavia Poli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Poli.pdf>

IL COSTO DEL CARCERE.

Daria Perrone

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Perrone_1.pdf

**GLI ITINERARI COSTITUZIONALI DEL TERRITORIO: UNA PROSPETTIVA
COMPARATA.**

Alessandra Di Martino

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Di%20Martino.pdf>

**IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO DA PARTE DEGLI STATI
EUROPEI: QUALE RUOLO PER L'UNIONE EUROPEA?**

Maria Pia Iadicicco

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Iadicicco.pdf>

MODIFICHE ALLA LEGGE SUI RIMBORSI ELETTORALI E DIBATTITO SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI.

Luisa Foti

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Foti_0.pdf

LA LEGISLAZIONE REGIONALE ALLA PROVA DEI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI: POSSIBILE LA RATIFICA, NON LA CONVERSIONE IN LEGGE, DEL PIANO.

Elena Griglio

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Griglio.pdf>

CRONACA DI GIURISPRUDENZA SULLA RISARCIBILITÀ DELL'INTERESSE COSTITUZIONALE LESO.

Andrea Lollo

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Lollo_1.pdf

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL'ESPERIENZA CONTEMPORANEA DELLO STATO A SOVRANITÀ (SEMPRE DI PIÙ) LIMITATA.

Vincenzo Baldini

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Baldini_2.pdf

Federalismi. it

N.14-15/2012

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

Daniela Morgante

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=20443&dpath=document&dfile=10072012122336.pdf&content=La+costituzionalizzazione+del+pareggio+di+bilancio+-+stato+-+dottrina+-+>

I BENI COMUNI NEL DIRITTO ROMANO: QUALCHE VALIDA IDEA PER GLI STUDIOSI ODIERNI.

Paolo Maddalena

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=20444&dpath=document&dfile=10072012161027.pdf&content=I+beni+comuni+nel+diritto+romano:+qualche+valida+idea+per+gli+studiosi+odierni+-+stato+-+dottrina+-+>

SISTEMA DI ELEZIONE E DINAMICHE DELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE.*

Gennaro Ferraiuolo

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20581&dpath=document&dfile=24072012173505.pdf&content=Sistema+di+elezione+e+dinamiche+della+forma+di+governo+regionale+-+stato+-+documentazione+-+>

ORGANIZZAZIONE PARTITICA, ALLEANZE E FORMULE ELETTORALI.

Umberto Ronga

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20583&dpath=document&dfile=24072012174057.pdf&content=Organizzazione+partitica,+alleanze+e+formule+elettorali+-+stato+-+dottrina+-+>

IL RIPARTO DI COMPETENZE NORMATIVE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA ELETTORALE.

Alfonso Vuolo

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20582&dpath=document&dfile=24072012173419.pdf&content=Il+riparto+di+competenze+tra+Stato+e+Regioni+in+materia+elettorale+-+stato+-+documentazione+-+>

Le Regioni

N.6/2011

IL POTERE REGOLAMENTARE NEGLI STATUTI REGIONALI E NELLA PRASSI.

Giovanni Di Cosimo

LA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA BANCARIA TRA PRINCIPI COMUNITARI E INTERESSI LOCALI.

Salvatore La Porta

LE PARI OPPORTUNITA' TRA PRINCIPI (LEGISLATIVI) E REGOLE (COSTITUZIONALI).

Maria Antonella Gliatta

Servizio studi del Senato della Repubblica

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA. UNA SINTESI DELLE METODOLOGIE E DEI RISULTATI.

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED59.pdf

SCHEDA DI LETTURA: DISEGNO DI LEGGE A.S. N.3366 NORME SULL'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE IN MATERIA DI "CITTADINANZA E COSTITUZIONE" E SULL'INSEGNAMENTO DELL'INNO DI MAMELI NELLE SCUOLE.

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_375.pdf

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 22 maggio e 6 giugno 2012. APPROVATI

- 1) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica. SANCITO ACCORDO
- 1bis) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento" (DSA) SANCITO ACCORDO
- 2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante: "Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81". SANCITO ACCORDO
- 3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. SANCITO ACCORDO
- 4) Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente il recepimento della direttiva 2009/161/CE della Commissione del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. SANCITA INTESA
- 5) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca recante: "Criteri di accesso al Fondo finalizzato per promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240". RINVIO

- 6) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione di uno dei componenti effettivi della “Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro”, quale rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 7) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di rideterminazione delle partecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle benzine e delle aliquote di addizionale regionale all’IRPEF, per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. SANCITA INTESA
- 8) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2012, ai sensi dell'articolo 32, commi 18 e 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183. PARERE RESO
- 9) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante modalità con cui devono essere determinati gli indicatori con cui valutare quali Regioni a statuto ordinario possono considerarsi adempienti ai fini della successiva erogazione delle risorse oggetto del previsto accantonamento del 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. RINVIO
- 10) Parere sul Documento di programmazione finanziaria sul servizio civile per l’anno 2012. PARERE RESO
- 11) Deliberazione del riparto, per l’anno 2012, della quota di risorse del Fondo nazionale per il servizio civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome per l’attività di informazione e formazione. DELIBERAZIONE ASSUNTA
- 12) Informativa in merito al Quadro strategico comune 2014/2020: proposta di percorso di programmazione. RINVIO
- 13) Approvazione del protocollo di intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali. APPROVATO
- 14) Acquisizione dell’elenco degli esperti regionali ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, a norma dell’articolo 3, comma 2, dell’accordo

generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari. ELENCO ACQUISITO

- 15) Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2012”. SANCITO ACCORDO
- 16) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l’identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004”. SANCITO ACCORDO
- 17) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2012/2013, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle nonché relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”. SANCITO ACCORDO
- 18) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”. SANCITO ACCORDO
- 19) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente proroga delle attività della rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 novembre 2009. SANCITA INTESA
- 20) Intesa sullo schema di decreto di Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie. NON ESAMINATO A SEGUITO DI MODIFICHE LEGISLATIVE
- 21) Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore. SANCITA INTESA

- 22) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci sanitari. SANCITA INTESA
- 23) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida sui criteri per l'individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall'operatore del settore alimentare". SANCITA INTESA
- 24) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente: "Modifiche al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, recante "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto", come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008". PARERE RESO
- 25) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente: "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza". PARERE RESO
- 26) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare". PARERE RESO
- 27) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente: "Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali". PARERE RESO
- 28) Parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/ 2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazioni del Regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. PARERE RESO

- 29) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. PARERE RESO
- 30) Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell'IRCSS di diritto privato "Fondazione Don Carlo Gnocchi" di Milano. PARERE RESO
- 31) Approvazione, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dall'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della proposta del Ministro della salute di ammissione al finanziamento dei progetti inviati dalle Regioni: Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'anno 2010. APPROVATA
- 32) Designazione di cinque esperti quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 33) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 34) Acquisizione della designazione di un componente e del suo sostituto in seno al Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 35) Designazione dei rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 36) Designazione di un membro del nuovo Consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. RINVIO
- 36bis) Parere sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico relativo alle modalità per la redazione, da parte dei Gestori, del Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale. PARERE RESO
- 37) Accordo sul documento recante "Standard formativo e professionale del tecnico del restauro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86". SANCITO ACCORDO

- 38) Intesa sullo schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.77. Esercizio finanziario 2012, capitoli 1442 e 7305. RINVIO
- 39) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente del Comitato di gestione dell'istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'art. 7, comma 1, lett. e), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, recante disposizioni in materia dell'Istituto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. g), del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 40) Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ai sensi dell'art. 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 41) Acquisizione della designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 42) Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 ottobre 2008. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 43) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC". SANCITA INTESA
- 44) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico". SANCITA INTESA
- 45) Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la

presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. SANCITA INTESA

- 46) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria 2012". SANCITA INTESA
- 47) Intesa sullo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria 2013". SANCITA INTESA
- 47bis) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni". SANCITA INTESA
- 47ter) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi SANCITA INTESA
- 47quater) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Anticipo del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009". SANCITA INTESA
- 48) Parere sullo schema di decreto recante "Disposizioni applicative del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 267 per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione in condizioni particolari. PARERE RESO
- 49) Designazione di due esperti regionali per il rinnovo del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e l'acquacoltura. DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 50) Acquisizione della designazione di tre rappresentanti regionali nella Commissione di valutazione del panel di assaggiatori di cui all'articolo 9 del D.M. 28 febbraio 2012, n. 1334. DESIGNAZIONI ACQUISITE

- 51) **Acquisizione della designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, nel Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole, di cui alla Strategia nazionale 2009-2013 nel settore ortofrutticolo. DESIGNAZIONE ACQUISITA**

Seduta della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

- 1) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. **SANCITA INTESA**

- 2) Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del Decreto legge 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Piano nazionale di edilizia abitativa. **SANCITA INTESA**

- 3) Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. **PARERE RESO**

- 4) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. **PARERE RESO**

- 5) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante: "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. **RINVIO**

Seduta della Conferenza Unificata del 25 luglio 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 6 e 21 giugno e 5 luglio 2012. APPROVATI

1) Parere sull'aggiornamento 2012 del Piano Triennale Formez PA 2011-2013 ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. PARERE RESO

1 bis) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'interno recante "Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012. PARERE RESO

2) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". PARERE RESO

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la codificazione, le modalità e i tempi per la trasmissione quotidiana dei dati delle Regioni e delle Province autonome alla banca dati SIOPE, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. PARERE RESO

4) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante: "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. PARERE RESO

5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012. MANCATA INTESA

6) Parere sullo schema di disegno di legge recante deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare. **PARERE RESO**

7) Parere sullo schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. **PARERE RESO**

8) Intesa sui criteri e sulle modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone. **SANCITA INTESA**

8 bis) Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006 sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di approvazione del Piano di riparto delle risorse finanziarie relative al rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 da assegnare alle Regioni a statuto speciale nonché alle Aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato, destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL relativo al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2010. **SANCITA INTESA**

9) Designazione degli invitati permanenti alle riunioni del Comitato esecutivo di Unioncamere per il triennio 2012-2015. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**

10) Parere sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. **PARERE RESO**

11) Acquisizione delle designazioni di tre componenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali". **DESIGNAZIONI ACQUISITE**

12) Approvazione del calendario delle sedute delle Conferenze per il periodo settembre -dicembre 2012. APPROVATO

p. non iscritto) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia. SANCITA INTESA



Gianluca Gardini

I Co.re.com., l'eterna sperimentazione collaborativa e l'attesa di un sistema regionale delle comunicazioni*

SOMMARIO: 1. A Metà del guado. A) I Co.re.com come organi funzionali dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni; – 1.1. B) L'avvalimento ministeriale; -1.2. C) Il rapporto con il governo regionale; -2. L'informazione tra Stato e Regioni; -2.1. L'Autorità nazionale come vero motore per lo sviluppo dei Co.re.com.; -3. La delega ai Co.re.com per la definizione delle controversie tra operatori ed utenti; -3.1. La natura degli atti di definizione delle controversie; -3.2. La legittimazione passiva di Agcom: critiche; -4. I Co.re.com tra uniformità e differenziazione; -5. Le opportunità da cogliere.

1. A metà del guado. A) I Co.re.com come organi funzionali dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni

Qualsiasi tentativo di iscrivere i Comitati regionali delle comunicazioni all'interno di una categoria giuridica, tra quelle tradizionali e conosciute dalla scienza giuspubblicistica, rischia di scontrarsi con il sangue meticcio, di urtare contro la natura profondamente ibrida di questi organismi che vivono ed operano in un limbo indefinito tra il centro e la periferia, la politica e la tecnica, l'amministrazione e la giustizia.

Dal punto di vista strutturale i Comitati Regionali sono organi delle Regioni, e pertanto vengono istituiti e disciplinati dalle Regioni stesse; ma, al tempo stesso, sotto il profilo delle funzioni esercitate sono organi dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni. I Comitati mostrano quindi una doppia dipendenza, strutturale e funzionale. Hanno natura anfibologica, e quando agiscono sono a tratti espressione del centro, a tratti espressione dei territori. I Co.re.com. si trovano ad avere contemporaneamente due referenti politici diversi (Regione e Agcom), e risultano perciò responsabili di

* Il presente scritto è destinato agli Scritti in memoria di Paolo Barile. L'A. presiede attualmente il Co.re.com. dell'Emilia-Romagna, ma le valutazioni e le opinioni racchiuse in questo contributo sono frutto di una riflessione scientifica personale, e come tali non impongono né rappresentano l'istituzione regionale in questione.

fronte a “trust” che esprimono valori e indirizzi politici spesso divergenti. La difficoltà non secondaria, in questa costruzione, è data dal fatto che - com’è noto - gli interessi del centro e quelli dei territori non sempre coincidono, anzi molto spesso risultano in reciproca tensione.

Dunque i Co.re.com possono, a buon diritto, essere paragonati ad “ornitorinchi”, “ircocervi”, ad animali poliformi non chiaramente riconducibili ad una singola specie.

Nella interpretazione più costruttiva, essi hanno fornito un buon punto di mediazione tra coloro che, al momento di dar vita ad un’amministrazione indipendente per le comunicazioni, vollero puntare su un’unica autorità nazionale, e coloro che invece miravano a costituire un sistema decentrato, a rete, di ispirazione federalista¹. Nella costruzione delle autorità preposte alla regolazione e al controllo dei sistemi radiotelevisivi, infatti, non vi è corrispondenza tra forma di Stato e grado di accentramento/decentramento delle autorità stesse. Come rivelano gli studi settoriali, il panorama europeo presenta una pluralità di soluzioni organizzative, dalla quale si evince che i modelli regolativi «non seguono le traiettorie del decentramento, ossia che non è possibile operare una classificazione delle esperienze di regolazione e di controllo muovendo dalle classificazioni sulle forme di stato decentrate»². Il nostro ordinamento ha optato per un modello decentrato su base regionale, con un centro forte: in questo senso, si è detto, i Co.re.com rappresentano «uno dei prodotti virtuosi dello sforzo cooperativo che si è fatto per “dare gambe” alla riforma costituzionale»³, e potenziare gli elementi di raccordo che, storicamente, sono mancati alla compiuta realizzazione del regionalismo italiano.

Nella visione più critica, invece, i Co.re.com incarnano l’eterna sperimentazione dell’ordinamento repubblicano, che, nel tentativo di costruire modelli di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, produce continue sovrapposizioni, squilibri e nuovi costi. In questo senso è sufficiente ricordare che, attualmente, le funzioni che impegnano i Co.re.com. - e ne giustificano l’esistenza in vita - sono in larga misura quelle delegate dall’Autorità di garanzia nazionale (Agcom) e dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), mentre le funzioni “proprie” dei Comitati, ossia quelle direttamente attribuite dalle Regioni presso cui sono strutturalmente incardinati, non risultano affatto valorizzate, non sono mai state oggetto di una specifica disciplina da parte del legislatore regionale, né sembrano destinate a svilupparsi. Tutto ciò, a fronte del fatto che - come emerge dalla fase sperimentale triennale (2004-2007) - le risorse rese disponibili dall’Agcom per l’attività delegata appaiono largamente insufficienti rispetto alla dimensione che tale attività ha assunto, soprattutto per quanto riguarda la conciliazione, la definizione delle controversie, il monitoraggio.

¹ P. Caretti, *L’incerta identità dei Co.re.com*, in *Le regioni*, 2010, p. 498

² G. Pavani, *Autorità radiotelevisive nazionali e locali di regolazione e controllo in alcuni ordinamenti decentrati. Una panoramica comparata*, in *Co.re.com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale*, a cura di S. Calzolaio, B. Malaisi, Edizioni università di Macerata, 2011, p. 110. Nello studio, in particolare, l’A. prende in considerazione l’ordinamento tedesco, belga e spagnolo.

³ A. Valastro, *Il Co.re.com. nel sistema dell’informazione nazionale e regionale: promesse sfide*, in *Co.re.com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale*, cit., p. 19

Probabilmente, la verità non sta interamente dalla parte degli sostenitori, né da quella dei detrattori dell'esperimento realizzato con i Co.re.com. È vero che, nel quadro di un ordinamento multilivello, i Co.re.com. sono organismi carichi di potenzialità originali e positive⁴, che si collocano nello snodo tra le funzioni di regolazione e di amministrazione del settore, tra governo e territori. Ma è altrettanto vero che queste potenzialità, ad oltre quindici anni dalla loro riforma organica avvenuta nel 1997, sono rimaste inesprese e, nel lungo periodo, sono divenute problemi, inefficienze.

Questo non significa che i Co.re.com. non siano organismi utili, in grado di fornire servizi di grande rilevanza a favore di cittadini e imprese. I dati dimostrano che i Co.re.com. sono tra i pochi apparati regionali ad operare a contatto diretto con il pubblico, e che il valore economico del servizio da essi svolto a favore dei cittadini supera di gran lunga i costi del loro mantenimento. Nel 2011 le istanze di conciliazione presentate presso i Co.re.com. delegati, che coprivano tutto il territorio della penisola ad eccezione delle Regioni Sardegna e Sicilia (il Comitato siciliano è stato delegato solo a partire da gennaio 2012), sono state pari a 55.646, con percentuali esiti favorevoli per i consumatori che sono passate negli ultimi cinque anni dal 52% al 72%. Secondo i dati ufficiali, nel 2011 il Co.re.com. del Lazio e quello dell'Emilia Romagna hanno restituito ai cittadini di quelle regioni, singolarmente considerate, oltre 2 milioni di euro grazie all'attività di conciliazione e definizione delle controversie, pur essendo costati meno della metà ai cittadini di quelle Regioni. La stessa Corte di giustizia europea ha riconosciuto la validità e l'efficacia del modello di decentramento funzionale per le conciliazioni, realizzato mediante i Co.re.com.⁵

Non solo. La delega ai Co.re.com. per la tenuta del Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC) ha determinato un sensibile miglioramento nella gestione di questo strumento, ed ha favorito una maggiore ottemperanza non soltanto rispetto agli obblighi di iscrizione, ma in relazione a tutte le comunicazioni al Registro, funzionali alla trasparenza dei flussi economici nel settore delle comunicazioni⁶. E, si noti, questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti dalla rete dei Comitati regionali per le comunicazioni. Ora, il punto non è se i Co.re.com. siano utili ai cittadini, se la loro istituzione abbia rappresentato un vantaggio per le collettività territoriali. La risposta, da questo punto di vista non può che essere positiva. Il punto è definire, per il futuro, l'architettura politica e amministrativa di questi organismi, ponendo fine all'ambiguità che li ha accompagnati sino a questo momento. Occorre risolvere la questione della doppia dipendenza dei Co.re.com., strutturale e funzionale, che in molti casi ha rappresentato un elemento di tensione e incertezza, anziché un valore aggiunto. Bisogna decidere, una volta per tutte, se questi organi di garanzia agiscono come emissari del centro o rappresentanti delle

⁴ P. Caretti, *Conclusioni*, in *Co.re.com. Nuove funzioni e ruolo istituzionale*, cit. ,p. 348

⁵ Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza C-317/08 del 18 marzo 2010

⁶ Il numero complessivo di comunicazioni annualmente gestite dal Registro è passato da poco più di 6000 nel 2005 ad una media di circa 10mila comunicazioni annue nell'ultimo quadriennio. Fonte: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Bilancio di mandato 2005-2012, in www.agcom.it

autonomie territoriali, e dunque se rispondono prioritariamente all'interesse del primo o delle seconde. Ancora, occorre chiarire se le attività di monitoraggio, vigilanza e definizione delle controversie sono attività svolte nell'esercizio di un "potere delegato", che trova origine in una delega intersoggettiva. In base al meccanismo della delega intersoggettiva, infatti, il delegato diviene, nei confronti dei terzi, «unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle funzioni delegate, così rispondendo in proprio alle obbligazioni ad esso connesse»⁷. Il delegato (Co.re.com) non opererebbe quindi come organo straordinario dell'ente delegante (Agcom), ma quale soggetto autonomo «investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio; (...) il delegante (...) a sua volta viene a trovarsi rispetto agli atti di esecuzione della delega nella posizione di soggetto investito di funzioni di controllo»⁸. In questo quadro il Co.re.com. verrebbe a svolgere in nome proprio attività finali, che incidono direttamente sulla posizione dei terzi; e non solo attività interlocutorie, istruttorie, come invece mostra di volerle considerare Agcom, che riserva a sé la definitiva approvazione dei provvedimenti sanzionatori, per quanto riguarda l'attività di monitoraggio e controllo, e dei provvedimenti di definizione delle controversie, per quanto riguarda l'attività contenziosa.

Queste risposte sono necessarie non per amore di razionalità o per astratte esigenze classificatorie, ma perché, sin qui, l'obbligo di rispondere contemporaneamente alle istanze del centro e dell'autonomia ha finito per generare una crisi di identità nei comitati, che sono divenuti l'anello intermedio, senza chiara personalità, tra le istituzioni incaricate di esercitare le funzioni in tema di "ordinamento della comunicazione".

1.1. B) L'avvalimento ministeriale

Un ulteriore elemento di ambiguità emerge nel rapporto tra i Co.re.com. e il ministero dello sviluppo economico (Mise). Una legge dello Stato, come noto, prevede l'erogazione di contributi ministeriali a favore delle emittenti televisive locali nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza (art. 45, comma 3, legge 23 dicembre 1998 n. 448). Sin da principio, ai fini della compilazione delle graduatorie regionali per l'erogazione di tali contributi il Ministero si è avvalso dell'ausilio dei Co.re.com., i quali ricevono e istruiscono le domande di contributi delle imprese radiotelevisive locali, per arrivare a sottoporre al Ministero una proposta di graduatoria da approvare in via definitiva. Il Ministero, a sua volta, non è tenuto a conformarsi alle proposte dei Co.re.com., e con l'atto di approvazione definitiva della graduatoria ben potrebbe (anche se di fatto questo avviene assai raramente) discostarsi dalle valutazioni operate in via istruttoria dai Co.re.com. In altri termini, la

⁷ Cass., 20/4/2006 n. 9284

⁸ Cass.1494/2001; 5566/2003

proposta di graduatoria formulata dai Co.re.com. è un atto endoprocedimentale, non impugnabile *ex se* ma congiuntamente alla delibera di approvazione del Ministero. Non esistono dati e statistiche rispetto al grado di adesione del Ministero alle proposte dei Co.re.com., visto che, per prassi, il Ministero nulla fa sapere a questi ultimi in merito al recepimento delle proposte da essi formulate.

Il problema risiede nel fondamento giuridico del meccanismo di avvalimento dei Co.re.com da parte del Mise. In origine, infatti, la legge sanciva espressamente questa possibilità, prevedendo che “Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni” (art. 7, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223). Il riferimento all'avvalimento, in seguito, è venuto meno con l'intervento del Testo Unico della Radiotelevisione, che ha abrogato i commi 2 e 5 dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con essi la facoltà del Ministero di avvalersi dei Co.re.com. nella compilazioni delle graduatorie. Da quel momento in avanti l'avvalimento dei Co.re.com per la compilazione delle graduatorie ministeriali si fonda, giuridicamente, sulla reiterazione di una serie di decreti ministeriali che, nel pubblicare il bando per l'attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali, sostanzialmente legittimano tale meccanismo⁹. In altri termini, in seguito alle avvenute abrogazioni, la possibilità del Ministero dello Sviluppo Economico di servirsi dei Co.re.com. non trae più fondamento da una norma di legge ordinaria, ma da un decreto ministeriale (il bando per l'erogazione dei contributi emanato annualmente dal Ministero) e dalle relative circolari esplicative. Trattandosi di un rapporto tra soggetti dotati di autonomia costituzionale (Stato e Regione), questa impostazione evidentemente non può che sollevare perplessità. La medesima conclusione va ribadita laddove il rapporto tra Ministero e Co.re.com. fosse configurato come delega intersoggettiva, dal momento che una relazione di questo tipo richiede una base legislativa e convenzionale per poter essere giustificata.

Ma, anche a voler accettare la logica dell'avvalimento o della delega funzionale, il rapporto tra le parti interessate risulta decisamente sbilanciato a favore del Ministero, quantomeno dal punto di vista economico-finanziario. La regola dell'obbligo di copertura finanziaria delle funzioni amministrative da parte dell'ente che ne è titolare, infatti, è un principio di carattere generale dell'ordinamento, che ha trovato concreta applicazione (con procedure e modalità diverse) nelle disposizioni che, nel corso del tempo, hanno regolato e regolano l'attribuzione o la delega di funzioni agli enti territoriali. Si pensi, per es., all'art. 1 della l. delega 382/1975 (sulla cui base fu emanato il dpr 616/1977) che, nell'individuare l'oggetto della delega, precisa, tra l'altro, che «saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse». In attuazione di questa norma, il D.P.R.

⁹ Il Regolamento contenente la disciplina di riferimento è quello approvato con il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, annualmente reiterato

616/1977 stabilì che gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni fossero determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, e successivamente ripartiti tra le Regioni (art. 131). Il principio è stato poi ripreso ed applicato dalla legge n. 59 del 1997 (art. 7) e dal d.lgs. 112/1998 (art. 7), che addirittura condizionano la decorrenza del conferimento dall'effettivo trasferimento delle risorse. Anche le leggi regionali di attuazione del d.lgs. 112/1998 hanno ripreso il medesimo principio con riferimento alle funzioni regionali conferite agli enti locali.

Nel caso dell'avvalimento si instaura una relazione tra due organizzazioni nella quale la prima, nell'esercizio di funzioni di cui è titolare, utilizza, per il compimento di operazioni istruttorie, preparatorie, tecniche, esecutive, gli uffici dell'altra organizzazione¹⁰. Gli uffici operano alle dipendenze funzionali dell'organizzazione che di essi si avvale, pur restando incardinati nella struttura organizzativa loro propria. Al modello dell'avvalimento sembrano ascrivibili le funzioni istruttorie svolte dai Co.re.com., di cui resta titolare il Ministero, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità amministrativa e finanziaria: in particolare, come si è detto l'avvalimento impone una copertura finanziaria da parte del soggetto che si serve dell'operato di uffici altrui. Una copertura che, di fatto, manca completamente, visto che i costi dell'attività istruttoria per la redazione delle graduatorie sono interamente a carico dei Co.re.com., e dunque delle Regioni di appartenenza.

La mancata copertura economica di attività "altrui" è quindi senz'altro illegittima.

Altra e diversa questione è invece quella di ragionare, in prospettiva, ad una riforma dell'attuale riparto della competenza in modo tale da eventualmente "elevare" il ruolo dei Co.re.com. da meri esecutori a veri e propri "delegati" del Ministero. In questo caso, le funzioni istruttorie affidate ai Co.re.com. verrebbero considerate come funzione delegate dal Ministero, in base a delega intersoggettiva. Si otterrebbe così una promozione dei Co.re.com. da organismi strumentali a organismi delegati, più consona all'autonomia delle Regioni in cui essi sono strutturalmente incardinati. In questo caso il modello naturale di riferimento sarebbe l'Accordo quadro siglato nel 2003 tra Agcom, Conferenza dei presidenti delle assemblee regionali e Conferenza dei presidenti delle giunte regionali: in base ad esso si potrebbe ipotizzare un decentramento vero e proprio della competenza istruttoria per l'erogazione di contributi ministeriali a favore delle emittenti televisive locali, con relativo trasferimento di risorse e, eventualmente, di personale ministeriale. Ad oggi, tuttavia, l'azione svolta dai Co.re.com. in nome e per conto del Mise risulta completamente priva di copertura giuridica ed economica.

1.2. C) Il rapporto con il governo regionale

Le fragilità del sistema Co.re.com non hanno un'origine solo esterna, nel rapporto con l'amministrazione centrale, ma derivano anche dalla collocazione di questi organismi all'interno delle

¹⁰ TAR Lazio III, 14062/2004

Regioni di appartenenza, dal loro rapporto con gli organi di governo regionali. Oggi, dopo l'allineamento del Veneto¹¹, tutti gli statuti regionali riservano al Consiglio regionale la nomina dei Co.re.com., che, come istituti di garanzia, esigono un coinvolgimento e una adesione anche delle opposizioni.

I Co.re.com. sono tra i pochissimi organi strumentali posti alle dipendenze dirette dei Consigli, nominati, vigilati e finanziati da questi ultimi (con la compartecipazione di Agcom). È noto che gli statuti regionali non sono riusciti a restituire ai Consigli un ruolo strategico nell'organizzazione politica regionale, com'era invece nelle intenzioni della riforma. Il ruolo dei Consigli regionali è messo in crisi dalle dinamiche della società della comunicazione, che esaltano la funzione degli organi monocratici, oltre che da una serie di pressioni dal basso, provenienti dalle sedi rappresentative concorrenti, come gli enti locali, le autonomie funzionali, le autonomie sociali¹². La debolezza dei Consigli e la loro costante contrapposizione con le Giunte finisce per ostacolare anche lo sviluppo dei Co.re.com: quanto più il Consiglio è inadatto ad esercitare la funzione nobile di legislatore regionale, tanto più il Comitato risulta sottoutilizzato nel ruolo di consulente e suggeritore in tema di comunicazione; quanto più è ampia la forbice politica tra Consiglio e Giunta, tanto più il Comitato rischia di rimanere ostaggio delle rivendicazioni o dei rapporti di forza che si instaurano al vertice del sistema regionale¹³. In altre parole, la debolezza che caratterizza l'organo assembleare finisce per riflettersi anche sui Co.re.com., che restano avvinti dalla difficoltà dimostrata dai Consigli a svolgere un ruolo politico significativo e qualificare l'esercizio della funzione legislativa in senso realmente autonomo, imbrigliati nella contrapposizione interna tra esecutivo e legislativo.

Per di più i Consigli regionali non sono abituati ad assumere decisioni dotate di un immediato impatto sui cittadini, con efficacia esterna, essendo naturalmente vocati ad un'attività di normazione astratta, generale. Per questo motivo, essi oscillano continuamente tra un atteggiamento di totale indifferenza nei confronti dei Co.re.com, della cui consulenza non fanno uso, dal momento che non hanno ancora deciso di esercitare – o di esercitare appieno - la competenza legislativa concorrente in materia di comunicazione; e un atteggiamento di grande preoccupazione, a causa delle ricadute che l'attività dei Co.re.com può avere sugli interessi dei cittadini/utenti/elettori.

Allo stesso tempo, però, i Consigli non intendono assolutamente cedere il controllo sui Co.re.com. in favore delle Giunte, che probabilmente saprebbero utilizzare più efficacemente questi organismi. A tal fine non esitano a mettere in campo le ragioni di imparzialità, neutralità e indipendenza che,

¹¹ Art. 11, L.R. Veneto, 1 marzo 2011, n. 7

¹² Sul punto, v. M. Olivetti, *La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo*, in www.federalismi.it, 2010; nonché, dello stesso A., *Autonomia statutaria e forma di governo regionale a dieci anni dalle riforme del Titolo V*, in L. Vandelli (cura di), *Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali*, Astrid, il Mulino 2012.

¹³ Anche a causa del fatto che, come è stato correttamente rilevato, le Regioni non hanno manifestato «alcuna seria intenzione di puntare su questi organi per farne dei veri e propri organi indipendenti di garanzia, ma neppure, a ben vedere, degli organi tecnici di consulenza esterna» (P. Caretti, *L'incerta identità dei Co.re.com.*, in *Le regioni*, 2010, p. 505).

indubbiamente, devono ispirare l'operato degli organismi di garanzia. In alcuni casi – per la verità isolati - la volontà di controllo da parte dei Consigli si è spinta fino all'approvazione di leggi che assoggettano i Co.re.com. ad un meccanismo di nomina\revoca fiduciaria, ispirato ai caratteri tipici dello *spoils system*. In tal senso, la l.r Campania 20 luglio 2010, n. 7, mira a vincolare la durata in carica del Co.re.com alla durata della legislatura regionale, prevedendo altresì che «*tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale (...) decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuità amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi*» (art. 1, comma 6). Interpellato sulla legittimità delle nuove nomine, conseguenti alla scadenza della legislatura, il Consiglio di Stato ha chiarito che il Co.re.com dev'essere inquadrato «come un organo del tutto indipendente rispetto agli organi di direzione politica: ciò sia per le funzioni, sia per la sua dipendenza funzionale dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni». In ogni caso, rileva il Consiglio di Stato, «da designazione dei componenti affidata al Consiglio regionale non fa derivare automaticamente quella dipendenza politico- fiduciaria che sola può giustificare i meccanismi di *spoils system*, ma comunque la dipendenza funzionale dall'Agcom dei comitati regionali per le comunicazioni fa indiscutibilmente di questi un ramo locale dell'Autorità, e ciò esclude che i suoi componenti possono essere paragonati a figure apicali delle strutture amministrative regionali - ad esempio i direttori generali delle AUSL - i quali rispondono direttamente ed esclusivamente all'assessore competente». Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti che dichiaravano la decadenza dei componenti del Co.re.com allo scadere della legislatura, rilevando come tale provvedimenti si pongano «in palese contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione»¹⁴. La doppia dipendenza del Co.re.com, in questo caso, ha aiutato a evitarne l'assoggettamento a logiche puramente fiduciarie, sottraendolo all'area di applicazione dello *spoils system* regionale¹⁵. Ma, più spesso, come si è rilevato poc'anzi, questa configurazione ambigua ridonda a svantaggio dell'operato e dell'autonomia dei Comitati, non a suo favore.

Queste criticità non possono essere risolte attraverso l'intervento del legislatore nazionale, poiché l'incardinamento, il meccanismo di funzionamento, nomina e revoca di Co.re.com ricadono nella competenza organizzativa riservata in via esclusiva all'autonomia regionale. Spetta dunque alle Regioni il compito (e la responsabilità) di garantire chiarezza nelle competenze interne, valorizzare e sviluppare il ruolo dei Co.re.com. Ciò, per tutelare nel migliore dei modi i cittadini e le imprese del territorio, a favore dei quali si indirizza l'attività di questi organismi di garanzia.

2. L'informazione tra Stato e Regioni.

¹⁴ Le citazioni sono tratte da Cons. Stato, sez. V., 28 dicembre 2011, n. 6931

¹⁵ Secondo il Cons. Stato, ult. cit., non si può infatti «comprendere la creazione di un'Autorità indipendente per attribuirle funzioni al tempo spettanti ad organi ministeriali e al contrario stabilire la dipendenza fiduciaria dei suoi rami territoriali rispetto all'autorità politica locale».

In origine la Costituzione non riconosceva alcuno spazio alle Regioni e agli enti locali in tema di informazione e comunicazione¹⁶. Fino alla riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, allo Stato era riconosciuta una competenza normativa di carattere *esclusivo* sulla disciplina concernente le attività di comunicazione, in considerazione dell'esigenza di assicurare in quest'ambito regole uniformi per l'intero territorio nazionale.

Nel corso degli anni, le Regioni hanno tentato a più riprese di rivendicare spazi di intervento in questo settore. Tale aspirazione è però rimasta in gran parte frustrata, o meglio confinata entro gli angusti ambiti indicati dallo stesso legislatore statale, che nel corso degli ultimi trent'anni ha manifestato solo timide aperture verso una disciplina regionale delle attività di informazione e comunicazione (si pensi, per esempio, all'organizzazione dei Co.re.com; oppure all'erogazione di incentivi e provvidenze a favore delle imprese di comunicazione regionali o locali), senza però mai ammettere interventi legislativi regionali di ampio respiro.

La prima legge generale in tema di radiotelevisione (legge n. 103/75) riconobbe alcuni marginali spazi d'intervento regionale nel settore, istituendo i Comitati regionali radiotelevisivi (Co.re.rat), organi consultivi competenti a formulare proposte al Consiglio di amministrazione della RAI relative ai programmi del servizio pubblico destinati alla diffusione regionale (cd. finestre regionali). La medesima legge prevede altresì la partecipazione delle Regioni al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione RAI¹⁷, e introdusse specifiche competenze regionali in materia di televisione via cavo. Tuttavia, anche a seguito di questo (cauto) riconoscimento legislativo la Corte costituzionale mantenne un atteggiamento assai restrittivo nei confronti delle competenze regionali, enfatizzando le esigenze di unitarietà che indubbiamente caratterizzano il settore¹⁸.

Una maggiore apertura nei confronti delle Regioni giunse solo nei primi anni Novanta, allorché la Consulta, nel pronunciarsi sulla legittimità di una legge della Regione Piemonte che stabiliva provvidenze a favore delle imprese mediatiche, definisce la "comunicazione" come una materia che non può essere collocata sullo stesso piano delle altre materie elencate nell'art. 117 Cost., ma deve piuttosto considerarsi una «condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria di stato democratico»¹⁹. In base a questa lettura, che segna l'avvio di una seconda fase per lo sviluppo del ruolo regionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, le Regioni

¹⁶ C. cost., sent. 46/1961, con la quale si dichiara incostituzionale una legge della Provincia di Bolzano che attribuiva alla giunta il potere di predisporre e vigilare l'esecuzione dei programmi per le trasmissioni locali della concessionaria pubblica

¹⁷ All'epoca il consiglio di amministrazione RAI era composto da 16 membri, di cui 6 eletti dall'assemblea dei soci e dieci eletti dalla commissione parlamentare con la maggioranza dei tre quinti dei componenti; all'interno della quota parlamentare, 4 membri erano scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali

¹⁸ Corte cost., sent. 94/1977, in cui si dichiara illegittima una legge siciliana che introduce agevolazioni economiche in tema di quotidiani editi nell'isola; sentt. 206-207/1985 negano la competenza legislativa della provincia di Bolzano relativamente al governo tecnico dell'etere – pianificazione, ripartizione, assegnazione delle frequenze

¹⁹ C. cost., sent. 348/1990

vengono chiamate – insieme allo Stato e agli altri soggetti politici dell’ordinamento – alla cura dell’interesse generale ad un sistema informativo pluralistico e diffuso, da realizzarsi nell’ambito di un rapporto di concorrenza equilibrato e rispettoso dei rispettivi ruoli, correlati al diverso grado di rappresentatività e responsabilità che contraddistingue i vari livelli di governo. Questa svolta nella giurisprudenza della Corte è accompagnata, sul piano normativo, da un nuovo intervento del legislatore, diretto ad assicurare un assetto adeguato al settore radiotelevisivo a seguito della rottura del monopolio pubblico (legge n. 223/1990). La legge Mammì, pur sottraendo alle Regioni la competenza in tema di nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione RAI, riconosce ad esse rilevanti compiti consultivi in merito alla predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze, la possibilità di stipulare convenzioni con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e con le emittenti locali private al fine di dar vita a contenuti informativi più vicini alla realtà del territorio, nonché la facoltà di concedere incentivi economici a favore di operatori privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario di ambito locale.

Un ulteriore riconoscimento del ruolo regionale nel settore proviene poi dalla legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa normativa, dotata di sicura lungimiranza nel cogliere e regolare la spinta verso la convergenza tecnologica dei mezzi di comunicazione, conferma la partecipazione delle autonomie territoriali all’elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze e prevede l’istituzione, da parte delle Regioni, dei “Comitati regionali per la comunicazione” (Co.re.com), organi dalla natura mista o “anfibiologica”: *strutturalmente* dipendenti dalle Regioni e destinati a succedere ai Co.re.rat nelle funzioni già esercitate, ed al tempo stesso *funzionalmente* dipendenti dall’Autorità, in quanto incaricati di esercitare sul territorio le funzioni di controllo, di garanzia e di governo da quest’ultima delegate (art. 1, comma 13). Più di recente, per effetto della riforma del Titolo, V, parte II della Costituzione, nell’elenco di materie affidate alla competenza “concorrente” tra Stato e Regioni è stato inserito anche l’«ordinamento della comunicazione», fino a quel momento riservato in via esclusiva al legislatore statale. Sul significato e sui confini di questa locuzione la dottrina ha proposto diverse interpretazioni, che non possono essere ripercorse in questa sede. Di sicuro vi è che solo una parte minore delle competenze regionali in tema di comunicazione viene effettivamente esercitata, ed il settore resta di fatto contraddistinto da una spiccata centralizzazione: la disciplina delle principali attività che lo caratterizzano (radiotelevisione, telecomunicazioni, stampa e editoria) rimane affidata a fonti statali, con limitati margini di differenziazione regionale controllata dal centro. Al punto che, come si segnala in dottrina, «la previsione costituzionale sembra aver innescato un processo di segno contrario a quello che aveva caratterizzato la fase precedente», orientato ad un ridimensionamento della capacità operativa delle Regioni in tema di informazione²⁰.

²⁰ P. Costanzo, *L’informazione*, Bari, 2004, pp. 31-32

Così, anche nel mutato quadro costituzionale l'intervento regionale continua a svolgere un ruolo meramente complementare rispetto all'impianto centralistico della materia (v, ad es. il caso dei finanziamenti). Nel settore dell'informazione si realizza un tipico esempio di quel "regionalismo dell'uniformità" che a tutt'oggi caratterizza il modello ordinamentale italiano: la legge regionale è di fatto «trattata alla stregua di una fonte secondaria, regolamentare», dal momento che è la legge statale «a definirne gli spazi di intervento, ed entro questi, a conformarne i tratti principali»²¹.

Gli effetti della riforma costituzionale non sono dunque rilevanti sul piano pratico. Di fatto, tra i Co.re.com. «istituiti *ante* riforma e quelli disciplinati dopo la legge cost. n. 3 del 2001 non paiono (...) esservi significative dissonanze, né dal punto di vista organizzativo né da quello funzionale»²². L'unico effetto concreto della riforma costituzionale – per quanto riguarda l'ordinamento della comunicazione – è legato alla valorizzazione della dimensione collaborativa tra livelli di governo: l'impiego di moduli collaborativi/cooperativi nelle attività di interesse comune, insieme all'esigenza di un raccordo costante tra centro e autonomie territoriali nelle scelte riguardanti la realizzazione delle grandi infrastrutture, diviene infatti il *leitmotiv* della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V Cost. in materia di comunicazione²³.

2.1. L'Autorità nazionale come vero motore per lo sviluppo dei Co.re.com

La vera spinta allo sviluppo dei Co.re.com proviene dal conferimento di funzioni da parte dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, che, sfruttando la possibilità di delegare le funzioni di regolazione, vigilanza e controllo sancita nella legge n. 249/97, a partire dalla fine degli anni Novanta inizia a servirsi con sempre maggiore intensità di questi organi regionali. Seguendo questa direttrice, con una prima delibera del Consiglio Agcom (n. 53/99 del 28 aprile 1999) vengono definite le materie delegabili dall'Autorità ai Comitati regionali delle comunicazioni e, mediante un Accordo Quadro siglato tra l'Agcom e le Regioni nel 2003, prende il via la prima stagione di deleghe a favore dei Co.re.com (cd. deleghe di I fascia)²⁴.

L'impiego della fonte regolamentare apre la strada ad una significativa diversificazione di compiti e funzioni attribuite ai Co.re.com. italiani. A valle di questo regolamento "indipendente", poi, una serie di accordi amministrativi siglati tra Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e Regioni consente l'operatività concreta delle attività delegate, che negli anni assumono una distribuzione piuttosto variegata sul territorio nazionale.

²¹ E. Carloni, *L'ordinamento della comunicazione tra Stato e Regioni: note introduttive*, reperibile all'indirizzo web www.urp.it, 2005

²² E. Carloni, *L'ordinamento della comunicazione alla luce della legislazione regionale (2001-2005)*, in *Le regioni*, 2005, p. 794

²³ V., tra le altre, Corte cost., sentt. 303, 307, 308 del 2003

²⁴ Il primo Accordo quadro, che ha concluso la sua fase sperimentale nel 2007, aveva ad oggetto la delega della vigilanza in materia di tutela dei minori, la vigilanza in materia di sondaggi, la tutela del diritto di rettifica, la conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori della comunicazione

Nel 2008, a distanza di cinque anni dal primo, sopraggiunge un secondo Accordo Quadro sottoscritto tra Agcom e alcuni (tre, inizialmente) Co.re.com. italiani per l'esercizio di nuove deleghe, riferite specificamente alle attività di monitoraggio dei programmi televisivi locali, di definizione delle controversie (o II grado di conciliazione) tra utenti e imprese di telecomunicazione, di tutela dei minori (cd. deleghe di II fascia)²⁵. Questa seconda stagione di deleghe viene ideata per accrescere le garanzie per il cittadino in materia di comunicazione, favorire l'accesso a una serie di servizi, avvicinare all'utente i centri decisionali. Decentrare alle Regioni il monitoraggio significa infatti rafforzare il principio di legalità, mediante controlli più accurati sull'attività delle emittenti locali e regionali, per garantirne la conformità alla normativa in materia di radiodiffusione; decentrare alle Regioni la definizione delle controversie significa fornire un ulteriore canale attraverso cui rispondere alle sempre crescenti domande di giustizia provenienti dagli utenti, sgravando l'amministrazione della giustizia da questioni minori e tecniche. Anche questa seconda fase di delega contribuisce alla differenziazione delle regole e dei controlli applicati sul territorio nazionale, che risultano esposti alla variabile "politica" dell'assunzione o meno delle nuove deleghe da parte delle singole regioni.

Nel meccanismo delle deleghe intersoggettive tra Autorità nazionale e Co.re.com., prima ancora che nella legislazione statale e regionale, trova quindi una specifica attuazione il principio di sussidiarietà, previsto dalla nostra Carta costituzionale e dal Trattato europeo, il cui fine è quello di soddisfare i bisogni dei cittadini tramite la valorizzazione dei livelli politico-istituzionali ad essi più prossimi, in un quadro che comunque ammette interventi a livello centrale qualora sia necessario garantirne l'esercizio unitario. Mediante il sistema delle deleghe l'avvicinamento al territorio delle funzioni in materia di informazione e comunicazione è costante e progressivo. Grazie alle deleghe l'Agcom viene a caratterizzarsi come Autorità indipendente multilivello, «con la testa in Europa, e con il corpo funzionalmente articolato regione per regione»²⁶. Il Consiglio di Stato ritiene che «la dipendenza funzionale dall'Agcom dei Comitati regionali per le comunicazioni fa indiscutibilmente di questi un ramo locale dell'Autorità», facendo discendere dal meccanismo delle deleghe la natura - pro quota - di autorità indipendente dei Co.re.com. Una posizione che rafforza la tesi, da tempo sostenuta in dottrina, secondo la quale il Co.re.com sarebbe «un'autorità indipendente regionale (...) espressiva dell'autonomia delle Regioni non meno, ma prima ancora del decentramento di funzioni da parte

²⁵ I tre Co.re.com. che inizialmente accettarono, in via sperimentale, le deleghe di II fascia furono Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia. Alla seconda ondata di deleghe si è poi aggiunta, più recentemente, la delega per la vigilanza sull'«Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n.177». Tale compito implica un controllo sui bilanci delle amministrazioni pubbliche (*rectius*, di un campione selezionato) al fine di verificare che le somme da esse destinate, per fini di comunicazione istituzionali, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, vengano complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale e per almeno il 50% a favore dei giornali quotidiani e periodici. Quest'ultima percentuale è aumentata al 60% nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale.

²⁶ C. Calabrò, Relazione Annuale Agcom 2009

dell'Autorità»²⁷.

Una cosa è certa. Le deleghe funzionali presentano vantaggi per entrambe le parti: per l'Autorità nazionale, la quale si vede sgravata da onerose funzioni di vigilanza, controllo e di amministrazione contenziosa che, con le proprie forze, non sarebbe stata in grado di svolgere in modo così capillare; per i Co.re.com., che trovano nelle funzioni delegate una ragione di esistenza e una rinnovata legittimazione politica.

L'Autorità nazionale per le comunicazioni, di fatto, è oggi articolata in modo decentrato, su base regionale. In virtù del rapporto di biunivoca collaborazione e di progressiva regionalizzazione dell'Agcom, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha recentemente avanzato al Parlamento nazionale la richiesta di un maggior coinvolgimento delle Regioni nel meccanismo di nomina dell'Agcom, i cui componenti sono passati da 9 a 5 a seguito delle misure di contenimento della spesa introdotte a fine 2011 (cd. decreto "Salva Italia, d.l. 201/2011)²⁸.

3. La delega ai Co.re.com per la definizione delle controversie tra operatori ed utenti

Tra le attività delegate dall'Autorità nazionale ai Co.re.com. la più interessante, sotto il profilo giuridico, è quella concernente la definizione delle controversie tra operatori ed utenti in materia di telecomunicazioni. Le controversie tra operatore ed utente, se si escludono alcuni principi generalissimi stabiliti dall'art. 8 del d.lgs. 259 del 2003, sono interamente disciplinate dalle delibere Agcom che si sono succedute nel tempo: la delibera 182/02/Cons, con cui si adotta il regolamento originario concernente la risoluzione delle controversie, e il nuovo regolamento approvato con delibera 173/07/Cons, recentemente modificato con delibera 597/11/Cons.

Questo complesso normativo prevede che, nelle controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori (inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi), il ricorso in sede giurisdizionale risulti «improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero dinanzi agli organi di composizione extragiudiziale delle controversie» in materia di consumo, di cui

²⁷ L. Bianchi, *I comitati regionali per le comunicazioni*, in *Le regioni*, 2001, p. 689. Per una disamina degli statuti regionali che prevedono specifiche autorità indipendenti di garanzia regionali, cfr. G. Grasso, *Le Autorità indipendenti di garanzia: il tentativo di "razionalizzazione" dello statuto ligure*, in *Quad. regionali*, 2005, p. 659 e ss.

²⁸ Il rinnovo dell'Autorità nazionale, avvenuto nel giugno 2012, non ha però tenuto in considerazione questa richiesta e, all'avvio del suo terzo mandato, Agcom non mostra alcuna rappresentatività del sistema regionale. Cfr. O. Introna, "Nomine Agcom: si è persa un'occasione", in www.parlamentiregionali.it, 6 giugno 2012

all'articolo 141, commi 2 e 3, del Codice del consumo (art. 3, comma 1, delibera 173/07/Cons)²⁹.

Il fallimento del tentativo di conciliazione apre alle parti la strada della tutela giurisdizionale, dal momento che il regolamento prevede la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria dopo 30 giorni dalla proposizione dell'istanza (artt. 6 e 3, c. 3, delibera 173/07/Cons)³⁰. In alternativa alla tutela giurisdizionale è possibile che le parti congiuntamente, o anche il solo utente, chiedano all'Agcom di definire la controversia, presentando a tal fine un'apposita istanza entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione andato fallito integralmente o in parte. In questa veste di "arbitro", l'Agcom, laddove riscontri la fondatezza dell'istanza a seguito di un'istruttoria collegiale, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme ad esso non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. In ogni caso resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno: davanti al TAR del Lazio, al quale spetta la competenza funzionale sui provvedimenti assunti da Agcom, si può agire per il maggior danno arrecato dal provvedimento di definizione della controversia (ad es. danno da ritardo, perdita di *chances*), mentre per il maggior danno legato al comportamento originario del gestore sarà necessario ricorrere al giudice ordinario³¹. Si noti che, nell'impostazione del regolamento 173/07, il provvedimento di definizione della controversia è formalmente un *atto amministrativo*, un ordine soggetto al regime sanzionatorio per inottemperanza di cui all'art. 98, comma 11 del d.lgs. 259/03, che come tale deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'autorità. In sostanza, l'attività decisoria di Agcom sembra configurarsi come una sorta di "arbitrato", direttamente collegato al fallimento della procedura obbligatoria di conciliazione. Sul punto può richiamarsi l'approfondita discussione in merito alla natura giustiziale o negoziale della decisione arbitrale, e dunque alla

²⁹ I dubbi circa la possibile lesione che una conciliazione extragiudiziale obbligatoria potrebbe eventualmente recare ai diritti fondamentali dell'individuo, e in particolare all'accesso alla giurisdizione, sono stati definitivamente superati con la decisione della Corte di Giustizia CE (Cause riunite da C 317/08 a C 320/08, Rosalba Alassini e a. contro Telecom Italia SpA e a.) che ha ritenuto il tentativo obbligatorio di conciliazione conforme al principio della tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, la Corte di Giustizia ha spiegato che «I principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, non ostano ad una normativa nazionale che impone, per controversie in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti dalla direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone».

³⁰ Sul punto si fa notare che queste forme di risoluzione delle controversie non si sostituiscono a quelle giurisdizionali, per le quali il termine di decadenza è sospeso *ex lege*: «non sono, cioè, rimedi realmente "alternativi" alla giurisdizione, nel senso indicato dalla scienza giuridica e politica dei Paesi di ceppo inglese». Cfr. G. della Cananea, *Regolazione del mercato e tutela della concorrenza*, in *Diritto pubblico*, 2/2005, p. 605

³¹ In parte difforme è la posizione di I. Pagni (*Le controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti*, ne *La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche*, a cura di G. Morbidelli, F. Donati, Quaderni CESIFIN, Torino, 2009, p. 149 e ss.), che ritiene sempre necessario dar vita a due binari giurisdizionali paralleli per l'annullamento dell'atto, da un lato, e per il risarcimento del danno, dall'altro.

ric conducibilità o meno del provvedimento definitorio agli strumenti alternativi di tutela basati sul consenso delle parti³². In questa sede è sufficiente segnalare che la possibilità di ricorrere in giudizio per il maggior danno, di per sé, dimostra la natura non arbitraria di questa tecnica di risoluzione delle controversie, essendo un carattere essenziale dell'arbitrato la piena alternatività al ricorso in sede giurisdizionale.

Come si è ricordato, il 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto un secondo Accordo Quadro tra l'Agcom, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali, al fine di promuovere modelli organizzativi più efficaci per l'esercizio delle funzioni delegate. In questo nuovo Accordo Quadro si prevede la delega ai Co.re.com. di ulteriori funzioni attribuite all'Autorità nazionale, tra cui la definizione delle controversie in sede di ricorso amministrativo. Ad oggi, oltre la metà dei Co.re.com italiani ha assunto la delega per la definizione delle controversie, sostituendosi all'Agcom nell'attività decisoria collegata al fallimento della procedura obbligatoria di conciliazione.

Il regime processuale di questa attività delegata, tuttavia, risente dell'impostazione originaria, ritagliata sulle caratteristiche e peculiarità dell'Agcom, quale Autorità indipendente nazionale che opera nel settore delle comunicazioni. L'intervento in funzione decisoria dell'Autorità, infatti, finisce per attrarre la tutela giurisdizionale delle parti dinanzi alla giurisdizione amministrativa, e per di più davanti al TAR del Lazio, cui è consegnato il sindacato in via esclusiva sui provvedimenti (di gran parte) delle Autorità indipendenti nazionali. In questo modo, i provvedimenti di definizione delle controversie emanati dai diversi Co.re.com. vengono anch'essi attratti nell'orbita della competenza funzionale del Tar Lazio, risultando equiparati ai provvedimenti dell'Agcom in virtù di una disposizione contenuta nella delibera Agcom 173/07/Cons.

Il punto in diritto, su cui pare interessante soffermarsi in questa sede, è se questo regime processuale, frutto dell'attrazione esercitata da Agcom sulla competenza territoriale del Tar Lazio, possa essere mantenuto anche a seguito della delega dell'attività di definizione della controversia ad un organo regionale, incardinato presso l'amministrazione territoriale, qual è il Co.re.com. Vale dunque la pena soffermarsi sulla soluzione data alla questione dal giudice amministrativo.

3.1. La natura degli atti di definizione delle controversie

Secondo il Tar del Lazio, a cui per la prima volta viene sottoposto un ricorso contro un provvedimento di definizione di controversia assunto dal Co.re.com dell'Emilia Romagna, «la “decisione” del Comitato regionale per le comunicazioni, oggetto di impugnativa, non è esplicitazione di

³² Sul punto si vedano le attente considerazioni di G. Alpa, *Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile*, in *Politica del diritto*, 1997, p. 406

potere autoritativo e si inserisce, del resto, quale momento compositivo, in una controversia tra privati rinveniente da asserito inadempimento contrattuale». Per questo motivo assorbente il TAR dichiara il ricorso «inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo»³³.

Il Tribunale amministrativo del Lazio afferma la natura amministrativa, ma non autoritativa dei provvedimenti assunti dai Co.re.com per definire controversie tra privati. La motivazione del giudice di primo grado sembra muovere proprio dal contesto di riferimento entro cui opera la decisione del Co.re.com: dopo aver rilevato che «Le posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nella presente controversia hanno consistenza di diritto soggettivo», il TAR conclude che l'atto che definisce una lite per inadempimento contrattuale deve necessariamente avere natura “non autoritativa” o, se si vuole, paritetica. Con un'inversione rispetto al criterio fornito dall'ordinamento per stabilire la giurisdizione sugli atti inerenti ai rapporti di lavoro pubblico³⁴, il tribunale ricava il carattere dell'atto amministrativo dalla consistenza delle posizioni soggettive su cui esso va ad incidere, e non viceversa. In base a questo percorso argomentativo il TAR del Lazio viene a spogliarsi della giurisdizione su questo tipo di provvedimenti e rinvia alla tutela del giudice ordinario, cui spettano in via generale le controversie aventi ad oggetto i diritti soggettivi, ad eccezione delle “particolari materie” in cui si esercita la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel concludere in questo senso il TAR del Lazio sembra voler fare uso della clausola generale, fissata dall'art. 1, comma 1bis della legge n. 241 del 1990, secondo cui «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente». Com'è noto, il nostro sistema di tutela giurisdizionale nasce incentrato sull'atto amministrativo, e rispetto a questa impostazione l'intervento della Costituzione non segna alcuna rottura³⁵: la *ratio* è quella di offrire uno strumento di controllo e garanzia contro eventuali lesioni che le scelte assunte dall'autorità possono produrre nella sfera di interessi del privato. La premessa logica a tale sistema di tutela, però, è che l'atto amministrativo, quale diritto del caso concreto, abbia i caratteri del provvedimento amministrativo, cioè dell'atto che – in senso gianniniano – realizza in via diretta la cura di un interesse pubblico attraverso «l'affermazione di un momento di autorità», sopprimendo o comprimendo la libertà di taluni amministrati, e puntualizzando, nel caso concreto, i rapporti autorità-libertà³⁶.

L'autoritatività, al netto dei forti contrasti che circondano questo concetto, è essenzialmente rappresentata dalla capacità di una decisione dell'amministrazione di imporsi senza il consenso del

³³ T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 22 luglio 2011, n. 6622

³⁴ L'art. 5, comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 dispone che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro», ed il successivo art. 63, comma 1 stabilisce che «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti».

³⁵ Così R. Villata, M. Ramajoli, *Il provvedimento amministrativo*, Torino, 2006, p. 4

³⁶ Così M.S. Giannini, voce *Atto amministrativo*, in Enc. Giur., IV, Milano, 1959, pp. 160, 164

destinatario ed etero-determinare gli interessi altrui: «la posizione dell'amministrazione che agisce per provvedimenti si presenta in termini rovesciati rispetto alla posizione di colui che utilizza gli strumenti negoziali, giacché l'autonomia privata subordina l'intervento unilaterale all'esistenza di preesistenti legittimazioni basate su atti consensuali o su posizioni peculiari del soggetto agente che esercita funzioni simili a quelle dell'amministrazione»³⁷.

È dunque perfettamente logico che una decisione amministrativa non autoritativa, alla quale – ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge n. 241/90 - si applicano i principi e le regole del codice civile, sia poi soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. A conclusioni analoghe, seppure attraverso un percorso differente, conduce l'interpretazione della Corte costituzionale, nel momento in cui esclude la possibilità per il legislatore ordinario di istituire nuove materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, «nelle quali può essere del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità»³⁸. Meno logico, come si è già detto, è desumere la qualità non autoritativa della decisione dalla natura del rapporto giuridico e delle situazioni soggettive che l'intervento dell'amministrazione mira a regolare, dando vita ad una sorta di inversione concettuale. Seguendo un'impostazione contraria a quella del Tribunale amministrativo del Lazio, il Consiglio di Stato muove dalla considerazione che «la deliberazione del Co.re.com impugnata in primo grado sia stata adottata all'esito di una procedura contenziosa, volta a definire in forme ed in sedi non giurisdizionali una controversia insorta tra un utente ed un gestore relativamente ad un contratto sottoscritto tra le medesime parti». Per cui, al di là dell'oggetto del contendere e della consistenza delle situazioni giuridiche delle parti, «non è dubitabile che la definizione della controversia sia avvenuta in forme procedimentali, dinanzi ad un soggetto pubblico, ed abbia avuto come esito una decisione amministrativa in senso proprio. Il che vale a collocare la vicenda in una dimensione pubblicistica, come dimostra il potere ordinatorio attribuito all'Agcom dall'art. 98 co. 11 del d.lgs. 259/2003, cui fa espresso richiamo l'art. 19 del Regolamento dell'Autorità sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti (Del. n. 173/2007)»³⁹.

Le conclusioni del giudice dell'appello sono quindi opposte a quelle formulate dal TAR Lazio in punto di giurisdizione: trattandosi di atti amministrativi autoritativi, assunti in sede giustiziale o quasi-giurisdizionale da un'autorità indipendente (seppure delegata), ad essi va estesa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed in particolare quella del TAR del Lazio, ai sensi degli artt. 133, comma 1 lett. l), e 135, comma 1, lett. b) del codice del processo amministrativo.

Gli argomenti utilizzati dal Consiglio di Stato per affermare la natura “autoritativa” della definizione delle controversie risultano decisamente più convincenti di quelli a cui fa ricorso il giudice

³⁷ R. Villata, M. Ramajoli, *op. cit.*, p. 17

³⁸ Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204

³⁹ Consiglio di Stato, III Sezione, 22 dicembre 2011, n. 6786

di primo grado per escluderla. È ben comprensibile che l'atto amministrativo con cui viene risolta una controversia tra privati possa sollevare alcuni dubbi al momento della classificazione e dell'inquadramento teorico. Le opinioni dottrinali si dividono sulla natura di queste decisioni: un recente studio avvicina il potere di definizione delle controversie spettante all'Agcom alle fattispecie di "amministrazione in forma contenziosa" in cui l'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere ad opera dell'organo, ed ha luogo mediante l'esame dell'atto amministrativo che ha posto termine al procedimento⁴⁰; altri fanno invece notare che le decisioni adottate dalle autorità di regolazione sono distanti dal paradigma dell'atto amministrativo, anche ove ad esso siano ricondotti gli atti designati dalla locuzione "decisioni amministrative"⁴¹. La questione della natura giuridica delle decisioni amministrative non è affatto nuova, a metà del secolo scorso ha occupato a lungo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Nel tentativo di individuare l'*ubi consistam* di questa categoria di atti alcuni interpreti hanno voluto ascrivere le decisioni amministrative all'ambito delle deliberazioni e dei provvedimenti, sottolineando l'impossibilità di scindere l'atto di volontà in esso contenuto dall'acclaramento di fatti e situazioni⁴²; altri hanno preferito ricondurre le decisioni all'autotutela, intesa come attività con la quale la pubblica amministrazione risolve i conflitti, potenziali o attuali, insorgenti con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti⁴³; altri ancora hanno visto nelle decisioni amministrative non atti di accertamento, ma di giudizio⁴⁴. La sistemazione più convincente, in argomento, è senz'altro quella offerta da Mario Nigro, secondo cui le decisioni amministrative «sono atti amministrativi di accertamento, formati in modo contenzioso, e cioè mediante un procedimento costruito in modo tale a dar rilievo (...) al conflitto di interessi (giuridicizzati o no) o di opinioni fra gli amministrati, o fra l'autorità ed uno o più amministrati (...), così accertando l'applicabilità della legge a un caso concreto e determinando, talvolta, anche le modalità di applicazione della legge stessa»⁴⁵. Nigro inquadra le decisioni tra gli atti amministrativi vincolati, ritiene che per esse sia sempre necessaria una motivazione, in ragione della struttura contenziosa del procedimento da cui scaturiscono, e le considera tendenzialmente irrevocabili a causa della loro struttura dichiarativa⁴⁶. Ciò che distingue questi atti dai tradizionali provvedimenti amministrativi, in sostanza, è che «le decisioni amministrative presuppongono un conflitto, tra

⁴⁰ Cfr. I. Pagni, *Le controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e gli utenti*, cit.

⁴¹ Cfr. G. della Cananea, *Procedure di conciliazione e arbitrato davanti alle autorità indipendenti*, in *Annuario AIPDA*, Milano, 2002, p. 278, il quale fa notare che con l'espressione "decisioni amministrative" si fa solitamente riferimento ad un'attività contenziosa tra il soggetto privato e l'autorità amministrativa, «mentre le autorità di regolazione, mediante procedure conciliative e arbitrali, agiscono in posizione di terzietà rispetto agli interessi in gioco, siano questi uguali ed antagonisti, nel caso delle controversie tra organismi di telecomunicazione, oppure simmetrici, ove alle imprese si contrappongano i consumatori».

⁴² M.S. Giannini, *Accertamenti amministrativi e decisioni amministrative*, in *Foro it.*, IV, 1952, p. 169 e ss.

⁴³ F. Benvenuti, *Autotutela (diritto amministrativo)*, in *EdD*, IV, 1959, p. 542

⁴⁴ P. Virga, *Il provvedimento amministrativo*, Ed. Univ. Palermo, 1956, p. 86

⁴⁵ M. Nigro, *Decisione amministrativa*, in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, p. 812. Dello stesso A., in argomento, *Le decisioni amministrative*, Napoli, 1953; *Deliberazione amministrativa*, ivi (ora entrambe in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1996, p. 497 e p. 521).

⁴⁶ M. Nigro, *Decisione amministrativa*, cit., pp. 822-823, il quale evidenzia come l'obbligo di motivazione e l'irrevocabilità rappresentino altrettanti "punti d'accosto" tra le decisioni amministrative e le sentenze dell'autorità giudiziaria.

l'amministrazione e l'interessato o tra diversi interessati, e sono emanate nel perseguimento non solo dell'interesse al contenuto del provvedimento, ma anche di quello alla giusta soluzione di quel conflitto: hanno, quindi, contenuto simile a quello delle sentenze»⁴⁷. In questa particolare categoria rientrano, ad esempio, gli atti delle autorità indipendenti, i provvedimenti emanati in seguito a ricorsi amministrativi, gli atti di accertamento tributario.

Le decisioni amministrative dunque sono provvedimenti amministrativi caratterizzati da un contenuto di accertamento, adottati sovente da amministrazioni *ad hoc* che sono preposte alla risoluzione imparziale di conflitti e all'applicazione di regole oggettive mediante una procedura quasi-giurisdizionale. «È proprio la presenza nelle decisioni della soddisfazione di questo interesse giustiziale, che ha provocato le maggiori incertezze sulla natura di certi atti, e che, sul piano teorico, ha fatto parlare, per le decisioni, di atti materialmente o sostanzialmente giurisdizionali o paragiurisdizionali»⁴⁸. Le decisioni amministrative assunte per la definizione delle controversie tra privati, pertanto, hanno molti punti in comune con le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria, sotto il profilo formale e sostanziale, ma si differenziano da queste ultime poiché il potere da cui provengono è quello amministrativo, e non quello giudiziario.

Anche la giurisprudenza costituzionale sembra abbracciare questo ordine concettuale. In una recente pronuncia sulle Consulte di garanzia statutaria istituite presso alcune Regioni italiane, la Corte costituzionale afferma infatti che le decisioni amministrative di questi organi sono «atti amministrativi di accertamento, volti a risolvere conflitti, decidendo, in un caso concreto, sull'applicabilità di una norma o sulle modalità di applicazione della stessa»⁴⁹. La Corte costituzionale, come è stato acutamente osservato, in questa pronuncia ha fatto riferimento agli studi di Nigro sulle decisioni amministrative, confermando che, in realtà, la distanza tra amministrazione e giurisdizione è spesso meno grande di quanto possa apparire⁵⁰.

Un percorso logico non molto diverso è quello seguito dal Consiglio di Stato nel risolvere la vicenda in esame. La terza sezione osserva infatti «come la deliberazione del Co.re.com impugnata in primo grado sia stata adottata all'esito di una procedura contenziosa, volta a definire in forme ed in sedi non giurisdizionali una controversia insorta tra un utente ed un gestore relativamente ad un contratto sottoscritto tra le medesime parti. (...) Non è dubitabile che la definizione della controversia sia avvenuta in forme procedimentali, dinanzi ad un soggetto pubblico, ed abbia avuto come esito una decisione amministrativa in senso proprio»⁵¹. Riecheggia, in questa parte della motivazione, l'eco degli studi di Nigro, che descrivono le decisioni amministrative come atti amministrativi di accertamento,

⁴⁷ B. Mattarella, voce *Provvedimento amministrativo*, in Dizionario di dir. Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, p. 4736

⁴⁸ M. Nigro, *Decisione amministrativa*, cit., p. 813

⁴⁹ Corte cost., sent. 9 giugno 2008, n. 200

⁵⁰ Si riprendono qui alcune considerazioni di B. Mattarella, *Le consulte di garanzia statutaria tra amministrazione e giurisdizione*, in Istituzioni del Federalismo, n.4/2011, p. 801 e ss..

⁵¹ Consiglio di Stato, III Sezione, 22 dicembre 2011, n. 6786, cit.

formati in modo contenzioso, per l'applicazione delle regole a un caso concreto.

Ai fini di una corretta classificazione degli atti per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazione ciò che più rileva, in definitiva, è l'attività di applicazione del diritto che viene svolta dall'Agcom o, su sua delega, dai Co.re.com. Gli atti di definizione delle controversie *applicano* le regole del caso specifico e *accertano* le ragioni e le responsabilità delle parti in conflitto. Ne discende che queste decisioni sono, a tutti gli effetti, atti amministrativi autoritativi. O, utilizzando le categorie tradizionali, provvedimenti amministrativi, che, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla giusta soluzione di una controversia, etero-determinano un assetto di interessi tra le parti in conflitto.

Pertanto, il regime giuridico, sostanziale e processuale, da applicare a queste decisioni è quello proprio del comma 1 - e non quello del comma 1bis - dell'art. 1, legge n. 241 del 1990.

3.2. La legittimazione passiva di Agcom: critiche

Come si è detto, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta i Co.re.com iniziano progressivamente ad atteggiarsi come organi funzionali dell'Autorità, espressivi del decentramento di funzioni da parte di quest'ultima. Al contempo, però, i Co.re.com restano saldamente incardinati all'interno dell'organizzazione regionale, da cui dipendono per nomina, finanziamento, dotazione organica e struttura. I Co.re.com sono organi delegati e funzionalmente dipendenti dall'Agcom, ma la loro struttura e funzionamento dipende in massima parte dalla Regione di appartenenza, in particolare dal Consiglio regionale presso cui i Comitati sono incardinati.

Il profilo problematico riguarda l'imputazione formale degli atti assunti dai Co.re.com su delega dell'Autorità nazionale. Questo punto merita un approfondimento. La delega è tradizionalmente prospettata come «attribuzione derivativa di poteri» per effetto della quale l'ordine legale delle competenze viene modificato, ed il delegato acquista legittimazione a trattare materie per cui non avrebbe competenza⁵². Secondo l'impostazione prevalente, l'istituto della delega comporta il trasferimento dell'esercizio del potere, ferma restando in capo al delegante la titolarità dello stesso⁵³ e la competenza primaria direttiva⁵⁴. Pur avendo carattere flessibile, a seconda che sia posta in essere tra soggetti in relazione di subordinazione o di autonomia, non vi è dubbio che la delega giunga ad imputare al soggetto delegato la responsabilità conseguente all'esercizio delle funzioni delegate. Il delegato agisce «non in rappresentanza del delegante, ma in nome proprio e nell'interesse del delegante, al quale si imputano solo i risultati dell'attività svolta»⁵⁵. Ne discende – come si è già avuto modo di sottolineare in precedenza (v. par. 1) - che il delegato si assume interamente la responsabilità verso i

⁵² G. Miele, *Delega (diritto amministrativo)*, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 908.

⁵³ Corte cost., 28 febbraio 1957, n. 39

⁵⁴ F.A. Roversi Monaco, *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, Milano, 1970, p. 46 e ss.

⁵⁵ C. Martini, *Delega (diritto amministrativo)*, in Dizionario di dir. Pubblico, a cura di S. Cassese, Milano, 2006, p. 1758.

terzi per gli atti o le attività poste in essere a titolo di delega, sul piano sostanziale e processuale: risponderà in prima persona dei danni causati, eventualmente in solido con il delegante nel caso in cui la delega preveda la partecipazione o l'intesa di quest'ultimo, e starà in giudizio personalmente per difendere la legittimità degli atti assunti in virtù della delega ricevuta⁵⁶. Questo ragionamento vale, *a fortiori*, laddove la delega di funzioni amministrative abbia come destinatari enti autonomi, costituzionalmente garantiti: ad essi va infatti assicurata una relativa autonomia nell'esercizio della funzione delegata, per non comprimerne eccessivamente i margini di discrezionalità nell'agire⁵⁷.

Nel caso specifico siamo di fronte a decisioni amministrative che un ente nazionale indipendente (Agcom) delega ad un ente territoriale, dotato di autonomia costituzionale (Regione), in virtù – nell'ordine - di una disposizione di legge, di un accordo quadro e di una convenzione esecutiva: appare logico che l'esercizio di una funzione attribuita attraverso delega intersoggettiva ricada interamente sul Co.re.com, unitamente alla responsabilità per eventuali vizi degli atti assunti nell'esercizio di tale delega, mentre all'Agcom resterà la titolarità della funzione, il potere di indirizzo e la possibilità di revocare la delega. Del resto, l'attività di definizione delle controversie è interamente svolta a livello decentrato dagli stessi Co.re.com, in piena autonomia: la controversia viene istruita da un responsabile del procedimento incardinato presso il Co.re.com (e dunque presso la Regione) competente per territorio, il quale trasferisce il fascicolo al Comitato, l'organo politico posto al vertice del Co.re.com e nominato dal Consiglio regionale; quest'ultimo assume con deliberazione collegiale il provvedimento finale di definizione della controversia, che, dopo aver ottenuto la sottoscrizione del Presidente e del segretario del Comitato, viene prontamente comunicato alle parti e pubblicato sul sito web della regione e dell'Autorità.

Né pare sostenibile – come afferma Agcom nelle circolari interpretative sull'applicazione del regolamento 173/07, adottate su richiesta dei Co.re.com - che la delega in questione sia interorganica, cioè destinata ad operare all'interno di un rapporto tra uffici di un medesimo ente, in virtù della dipendenza funzionale che lega i Co.re.com all'Autorità nazionale. Come si è cercato di chiarire, i Co.re.com sono stabilmente radicati all'interno dell'organizzazione regionale per quanto riguarda la struttura, il funzionamento, le risorse. Il loro rapporto di dipendenza funzionale con Agcom si fonda, oltre che su un'autorizzazione legislativa a monte (legge n. 249/97), su una disciplina negoziale/pattizia (Accordo quadro e convenzioni individuali) che stabilisce la durata, le modalità e gli obiettivi per l'esercizio di determinate funzioni delegate. La dipendenza funzionale tra Co.re.com e Agcom,

⁵⁶ Secondo autorevole giurisprudenza, nel rapporto di delegazione amministrativa «l'ente delegato non opera come un organo sia pure straordinario dell'ente delegante, ma è investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio (...), è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli atti posti in essere in esecuzione della delega». Cfr. Cass. 11 ottobre 1963, n. 2711 (corsivo mio); nonché 22 ottobre 1969, n. 3462; e più di recente, Cass. 9 aprile 2003, n. 5566; Cass. 2 febbraio 2001, n. 1494

⁵⁷ Sul punto, A. Orsi Battaglini, *Le autonomie locali nell'ordinamento regionale*, Milano, 1974, p. 223 e ss. e ss. Sulla distinzione tra decentramento e delega v. M.S. Giannini, *Il decentramento amministrativo nel quadro dell'ordinamento regionale*, in Scritti, IV (1955-1962) Milano, 2004, p. 638

pertanto, si esaurisce nell'esercizio delle attività oggetto di delega: nello specifico, il rapporto di sottordinazione dei Co.re.com. è circoscritto all'esercizio della funzione di definizione delle controversie, la cui titolarità – come si è detto – rimane in capo ad Agcom insieme al potere primario di indirizzo, controllo e revoca sulla funzione delegata. Si tratta dunque di una situazione di dipendenza particolare e limitata, che non incide in alcun modo sulla soggettività giuridica degli enti che partecipano al rapporto di delegazione (Agcom e Regione), sui principi sostanziali concernenti l'imputazione formale dell'attività delegata, e sulle regole processuali concernenti la legittimazione ricorrere e a resistere in giudizio in caso di impugnazione dell'atto assunto nell'esercizio della funzione delegata. Del resto, la migliore dimostrazione della natura intersoggettiva della delega si ha nel fatto che Agcom è costretta a negoziare con le Regioni, attraverso un accordo quadro e convenzioni attuative, lo svolgimento delle funzioni conferite ai Co.re.com, laddove in caso di delega interorganica avrebbe potuto limitarsi all'emanazione di un proprio regolamento o atto normativo.

In questo quadro, la legittimazione a resistere contro un'eventuale impugnazione dell'atto assunto su delega dell'Agcom dovrebbe spettare direttamente al Co.re.com, che esercita sotto la propria responsabilità (anche politica) la funzione oggetto di delega intersoggettiva. Viceversa, nella fattispecie in esame è Agcom a resistere dinanzi al TAR del Lazio, come se si trattasse di un atto proprio su cui esso vanta una legittimazione passiva, mentre il Co.re.com dell'Emilia Romagna – evidentemente d'intesa con l'ente delegante – né compare come controinteressato, né interviene *ad opponendum* nel giudizio.

4. I Co.re.com tra uniformità e differenziazione

Come si è detto, in questi anni il settore delle comunicazioni elettroniche ha visto una crescente valorizzazione del livello regionale e l'avvicinamento progressivo delle funzioni pubbliche ai cittadini, agli utenti finali.

La regionalizzazione delle funzioni di monitoraggio, di controllo e contenziose ha portato con sé, inevitabilmente, una differenziazione qualitativa e quantitativa nell'esercizio di tali attività. E la differenziazione tra i territori rappresenta, come spesso accade, un'opportunità e un rischio al medesimo tempo.

Un'opportunità perché consente sperimentazioni e asimmetrie incrementali, che fanno emergere i metodi migliori e più rispondenti agli obiettivi, garantendo la costante circolazione delle esperienze, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei cittadini. Un rischio, perché il settore delle comunicazioni presenta esigenze insopprimibili di unitarietà: la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile e processuale e la giustizia amministrativa, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sono tutte materie che l'art. 117 Cost. riserva alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato, laddove l'ordinamento della comunicazione ricade complessivamente nella competenza concorrente Stato-Regioni.

La varietà territoriale si avverte sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.

Le differenze organizzative, tutto sommato, fanno parte della logica autonomistica. A partire dal 1997 le Regioni iniziano ad istituire con proprie leggi i Co.re.com, nati sulle ceneri dei vecchi Co.re.rat., secondo l'indicazione di massima contenuta nella legge, ma conferendo ad essi una struttura e risorse profondamente diverse: si va dall'assetto a 3 componenti dei Co.re.com. Emilia Romagna, Calabria e Piemonte, ai 9 componenti che ancora oggi caratterizzano il Co.re.com. della Campania, passando per i 7 componenti di Lombardia, Marche, Sicilia e Toscana, i 6 componenti di Bolzano, per assestarsi su una media di 5 componenti nelle restanti Regioni. Variano molto anche i sistemi di nomina del Co.re.com tra Regione e Regione. Viceversa, dopo il recente allineamento della Regione Veneto (v. supra), tutte le leggi regionali incardinano il Co.re.com. presso il Consiglio regionale, in forza del principio per cui un organo di garanzia deve rappresentare anche gli interessi delle minoranze. Queste scelte, evidentemente, fanno parte dell'autonomia organizzativa, e, fintanto che i Co.re.com. continueranno ad essere configurati come organi strutturalmente dipendenti dalle Regioni, non potranno essere sottratte alla discrezionalità delle Regioni.

Il discorso diventa più delicato quando si affronta la differenziazione tra i territori sul piano funzionale. Nel decentrare sempre più le attività di vigilanza e paragiurisdizionali in tema di comunicazioni, nell'interesse collettivo, occorre essere molto attenti a non pregiudicare la parità di trattamento degli operatori economici, da un lato, e degli utenti, dall'altro. Sotto questo profilo, gli effetti dell'attività di monitoraggio sul sistema imprenditoriale locale appaiono tutt'altro che uniformi. La delega ai Co.re.com per il monitoraggio, una volta entrata a regime (2009), ha generato una sistematica attività di controllo sui palinsesti e sulla programmazione televisiva locale del tutto nuova, considerando che in passato Agcom aveva svolto i controlli esclusivamente su segnalazione.

L'avvio della fase sperimentale di monitoraggio sulle trasmissioni ha fatto registrare numerose proteste da parte delle imprese radiotelevisive locali, che hanno immediatamente lamentato - accanto a controlli e sanzioni più stringenti rispetto al passato - una disparità di trattamento fra le Regioni che hanno prontamente accettato e reso operative le deleghe di II fascia (come l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia), e le Regioni che per ragioni di opportunità politica, economica o sociale, non le hanno ancora sottoscritte. Il processo di allineamento verso l'alto dei Co.re.com. - *race to the top* - è andato decisamente a rilento, e a distanza di quasi cinque anni quasi la metà delle Regioni italiane risulta ancora priva delle seconde deleghe. Le proteste delle imprese riguardano, in particolare, le disparità di trattamento, l'alterazione della concorrenza tra Regione e Regione e l'assenza di un livello uniforme di controlli, che deriva dal sistema volontaristico e convenzionale delle deleghe funzionali.

Per evitare rischi di geometrie variabili nei controlli e nelle sanzioni, ed in attesa che tutte le regioni

assumano le deleghe di II fascia⁵⁸, è indispensabile l'Agcom garantisca un presidio sul territorio nazionale analogo a quello richiesto ai Co.re.com. che hanno già assunto le nuove deleghe: procedendo cioè ad un monitoraggio non su segnalazione, ma in modo sistematico, come avviene nelle regioni che hanno accettato le deleghe di II fascia. Diversamente la violazione della parità di concorrenza tra le imprese che operano nelle diverse zone del paese diventerebbe inevitabile: sarebbe come avere un codice della strada che si applica in tutto il territorio nazionale, a fronte di corpi di polizia municipale istituiti solamente in alcune Regioni.

Discorso in parte analogo può esser fatto per la vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mass media locali. In base all'Accordo quadro sottoscritto nel 2008, i Co.re.com. svolgono anche funzioni di vigilanza per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi - sia d'opinione che politici ed elettorali - sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. L'attività riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani e i periodici locali (i sondaggi diffusi su Internet sono di esclusiva competenza dell'Agcom, in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale), e si sviluppa attraverso il monitoraggio d'ufficio e sulla base delle segnalazioni da parte di utenti, associazioni e organizzazioni. La vigilanza dei Co.re.com. comprende un'attività istruttoria volta a verificare la completezza e la correttezza della "nota informativa" che deve accompagnare tutti i sondaggi d'opinione, e conduce ad un'eventuale attività procedimentale in caso di violazione delle regole in materia di sondaggi. È evidente che, anche in questo caso, un sistema capace di assicurare una vigilanza e un meccanismo sanzionatorio solo in alcuni territori regionali e non in altri solleva svariate perplessità sotto il profilo della parità di trattamento e, finanche, della tutela della concorrenza tra le imprese editoriali.

Forti discontinuità, seppure meno rilevanti sotto il profilo della costituzionalità, riguardano anche la possibilità di accedere a forme di tutela paragiurisdizionale per le controversie tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, considerato che oggi la definizione delle controversie – una volta fallita la conciliazione – è garantita solo in alcune Regioni italiane. In queste aree, quindi, il cittadino/utente si vedrebbe assicurare un sistema di tutela più ampio e organico di quello che, al contrario, assiste i cittadini delle Regioni che non hanno ancora sottoscritto le convenzioni per le deleghe di II fascia. Ma qui, a ben vedere, si tratta di un servizio di tutela aggiuntivo rispetto a quello giurisdizionale, quest'ultimo da garantire ovviamente sull'intero territorio nazionale. La distribuzione a macchia di leopardo della funzione di definizione delle controversie, dunque, non pone questioni particolari di legittimità costituzionale ma solo di opportunità normativa e politica.

5. Le opportunità da cogliere.

⁵⁸ Hanno assunto le deleghe di II fascia Lombardia, Trento, Friuli VG, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria; sono titolari di deleghe di I fascia Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Bolzano, Veneto, Marche, Campania, Sicilia; la Sardegna risulta a tutt'oggi ancora priva di deleghe.

L'abbandono della trasmissione in via analogica e il definitivo approdo alla tecnologia digitale terrestre hanno aperto una fase di cambiamento e di modernizzazione per l'intero settore delle comunicazioni. Le spinte provenienti dall'Ue all'adeguamento tecnologico hanno scatenato una vera e propria rivoluzione dell'offerta televisiva, collegata alla maggior disponibilità di frequenze.

L'esistenza, a livello nazionale, di un Sistema integrato delle comunicazioni (inaugurato con la legge n. 112/04) rappresenta un motivo di riflessione anche per le Regioni: evidentemente, la corretta perimetrazione del titolo competenziale "ordinamento della comunicazione" non potrà restare indifferente all'evoluzione che la materia ha mostrato con l'avvento della tecnologia digitale, da cui dipende la convergenza di attività di informazione e comunicazione, un tempo considerate in modo isolato e atomistico, all'interno di un "sistema integrato". Il Testo Unico Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR) deve necessariamente assurgere a parametro interpretativo del titolo competenziale indicato dall'art. 117 Cost. A tal proposito, alcune Regioni hanno già messo in campo una serie iniziative legislative che mirano a dare attuazione alla competenza legislativa concorrente di cui godono: a oltre dieci anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, infatti, le potenzialità insite nella novella sono ancora largamente inesprese⁵⁹.

⁵⁹ A) Piemonte. È la prima Regione ad essersi mossa in maniera significativa, con l'approvazione della l.r. 25/2009, recante "Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica". Occorre segnalare che, a seguito di ricorso promosso lo scorso 11 dicembre dal Governo, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, dinanzi alla Corte costituzionale, su due punti di questa legge (art. 3, comma 1 ed art. 8, comma 2). La prima contestazione ha avuto ad oggetto la difformità del "Sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità" rispetto al "Sistema integrato delle comunicazioni" nazionale (e individuato dalla l. 112/2004 prima, e dal d.lgs. 177/2005 poi): secondo il Governo, la disposizione statale in questione si fondava sul titolo di competenza esclusivo, ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., in quanto principio fondamentale per la tutela della concorrenza, perché volto ad impedire la formazione di posizioni dominanti nel mercato. La seconda contestazione si fondava sulla considerazione che, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentt. 284/2002 e 37/2004), il canone Rai rappresenta un tributo erariale, dunque rientrante nella voce "sistema tributario dello Stato" che l'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. attribuisce in via esclusiva alla potestà legislativa statale: in particolare, il Governo rilevava l'incompatibilità della norma piemontese con quanto previsto dal r.d.l. 246/1938 e dall'art. 47 d.lgs. 177/2005 sulla disciplina del canone radiotelevisivo. La Corte costituzionale, con la sentenza 15 luglio 2010, n. 255, ha respinto la prima censura, riconoscendo che la norma regionale risponde ad un'altra *ratio* rispetto a quella regolatoria del settore della concorrenza: "non quale strumento operativo per incidere sulla formazione di posizioni dominanti nel settore economico delle comunicazioni, ma – a differenza della norma statale evocata dal ricorrente quale parametro interposto – esclusivamente al fine di individuare le attività economiche nell'ambito delle quali potranno essere adottati, da parte della Regione, gli specifici provvedimenti di sostegno organizzativo ed economico"; pertanto, la differente finalizzazione delle due norme non dà luogo ad alcuna interferenza, per cui, non vi è alcuna violazione della disposizione statale da parte di quella piemontese. Sul secondo punto, invece, la Corte ha ritenuto fondata la censura sollevata, rilevando in particolare che "la disciplina statale di tale canone, [...] da un lato, non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo e, dall'altro, stabilisce espressamente – all'art. 47 del d.lgs. n. 177 del 2005 – che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di «intese» con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo"; ne è conseguita la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge.

B) Lombardia. Il d.d.l.r. n. 285, presentato il 21 novembre 2007, in materia di "Disciplina del sistema regionale delle comunicazioni". Il progetto, presentato su iniziativa della giunta regionale dell'VIII legislatura, risulta tuttavia "chiuso per decisione d'ufficio" (cfr.: [www. http://www.consiglio.regione.lombardia.it](http://www.consiglio.regione.lombardia.it)).

C) Sardegna. Il 28 luglio 2008 è entrata in vigore la l.r. 11/2008, recante "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Autonoma della Sardegna"; in particolare, l'art. 2, comma 2, prevede l'obbligo della Commissione consiliare competente di presentare, entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, una proposta di legge al Consiglio regionale "per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione", nella quale devono essere indicate anche le

competenze attribuite al Co.re.com Sardegna. In data 2 aprile 2012 sono state presentate due proposte di legge, nn. 375 e 376. La prima proposta (recante “Disposizioni a sostegno del sistema integrato della comunicazione e dell’informazione regionale. Norme concernenti la localizzazione degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile”) si pone l’obiettivo – espresso nella relazione allegata – di “disciplinare in modo organico il sistema della comunicazione e informazione locale, dando esecuzione alle competenze regionali stabilite dalla legislazione nazionale e integrando la normativa nella parte in cui prevede l’intervento della Regione, per garantire lo sviluppo del sistema in sintonia con le esigenze di crescita civile e democratica del popolo sardo e di affermazione della propria identità attraverso i vari mezzi di comunicazione presenti sul territorio”; si tratta di una proposta di legge che, pur senza pretese di esaustività, è piuttosto ampia, articolata e mira a fornire un quadro generale degli interventi regionali nei vari settori che compongono il sistema integrato della comunicazione e informazione locale, ponendo particolare attenzione al tema dello sviluppo tecnologico, così da superare, in particolare, il *digital divide*

(cfr. www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/propleg375.asp). Il secondo progetto di legge sopra richiamato, n. 376/2012 (recante “Misure di sostegno e promozione dell’informazione locale e disciplina della comunicazione istituzionale”) individua, fra i compiti della Regione, la promozione ed il sostegno dello “sviluppo del sistema di comunicazione e informazione nel proprio territorio” esercitando le proprie competenze in materia di emittenza televisiva, nonché l’innovazione e l’occupazione del settore giornalistico e la razionalizzazione e la trasparenza delle modalità di erogazione delle provvidenze pubbliche” (art. 1). In tale ottica, sono disciplinati interventi finalizzati a sostenere:

- a) l’innovazione, la qualità, il pluralismo dell’informazione e la tutela del lavoro giornalistico;
- b) la realizzazione, la stampa e la diffusione di quotidiani e periodici cartacei;
- c) la produzione, la realizzazione e la messa in onda o in rete di programmi, testate giornalistiche di informazione, divulgative e di approfondimento su supporti audio-televisivi e telematici e destinati ad essere trasmessi da emittenti radiotelevisive o diffusi via web o app”

(cfr. <http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/propleg376.asp>).

D) Campania. Due, ma sostanzialmente identici, sono i testi proposti: trattasi della p.d.l.r. n. 370, presentata il 24 settembre 2008, per la “Promozione del pluralismo e della libertà di informazione mediante iniziative di sostegno, di qualificazione e di valorizzazione dell’attività di comunicazione in ambito regionale”, e della p.d.l.r. n. 439, presentata il 19 marzo 2009, a riguardo di “Norme in materia di ordinamento della comunicazione”.

E) Provincia di Trento. In data 8 maggio 2012 è stato presentato il disegno di legge n. 306, recante “Sostegno e sviluppo del sistema dell’informazione provinciale. Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)”. Il provvedimento prevede, in particolare, l’adozione di interventi volti a favorire “la formazione di reti provinciali multimediali, nel quadro di un sistema integrato della comunicazione provinciale” (art. 2, comma 1, lett. a) ed affida alla Giunta provinciale l’approvazione di un piano annuale di sviluppo e qualificazione del sistema della comunicazione provinciale che contenga “il programma degli investimenti infrastrutturali e di quelli destinati alla nascita, alla qualificazione e allo sviluppo delle imprese di settore, stabilendo i relativi stanziamenti” (art. 3, comma 1). Su: www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/IDAP_241869.pdf F)

Valle d’Aosta. In data 18 aprile 2011 è stata approvata la legge regionale n. 11, “Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell’informazione e dell’editoria locale”: si tratta del provvedimento più recente adottato dalla Valle d’Aosta in materia di comunicazioni che si pone come finalità generale la promozione del pluralismo dell’informazione locale nonché l’ammodernamento del sistema informativo regionale e che individua all’uopo una serie di compiti e funzioni da attribuire alla Regione (su: www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti_i.asp).

G) Friuli Venezia Giulia. L’intervento più recente è rappresentato dalla l.r. 18 marzo 2011, n. 3 (“Norme in materia di telecomunicazioni”), che disciplina la localizzazione, installazione, modifica e controllo degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, inclusa la radiodiffusione televisiva e sonora, individuando la ripartizione delle funzioni fra Stato e Regione ed i compiti assegnati a quest’ultima (cfr. <http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/index.aspx>).

H) Lazio. La Regione Lazio ha presentato recentemente due proposte di legge, n. 60 del 4 agosto 2010 (“Testo Unico in materia di comunicazione”) e n. 172 dell’8 marzo 2011 (“Testo unico delle leggi regionali in materia di comunicazione”), che si presentano come interventi quadro aventi come obiettivi primari la promozione e la garanzia del pluralismo e della libertà di informazione, anche al fine di avvicinare concretamente i cittadini alla vita istituzionale della Regione. Entrambe le proposte – che non risultano ad oggi approvate – contengono una nuova disciplina del Co.re.com Lazio (cfr. <http://atticrl.regione.lazio.it/proposteLegge.aspx>). Da segnalare inoltre che in data 13 aprile 2012 la Regione Lazio ha approvato la l.r. n. 2 (“Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”) che disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo alla “ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi” ed alla “individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive” (art. 1, comma 2). L’art. 4 del provvedimento in particolare individua le funzioni ed i compiti assegnati alla Regione Lazio nel settore *de quo* (su: www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php).

I) Umbria. E’ all’esame della Commissione la proposta di legge del 26 maggio 2010 n. 3 (recante “Interventi a sostegno dell’informazione locale”) che individua una serie di funzioni della Regione nel quadro degli obiettivi di “promozione culturale, scientifica, sociale ed economica”, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie ed in attuazione del principio del pluralismo culturale “assunto a valore fondamentale dallo statuto regionale” - art. 1 (su: www.consiglio.regione.umbria.it/attivita-legislativa/ricerca-atti/risultati).

Il fatto stesso che i pochi conflitti Stato-Regioni in tema di comunicazione siano rimasti confinati alla questione dell'inquinamento elettromagnetico e della localizzazione degli impianti di trasmissione, dimostra l'eccessiva cautela e la timidezza con cui le Regioni si sono mosse in materia. È quindi auspicabile che le Regioni occupino progressivamente gli spazi ad esse riconosciuti dal nuovo titolo V della Costituzione, nel rispetto delle esigenze unitarie che permeano tutto il settore della comunicazione e che sono ben espresse dalla normativa nazionale ed europea⁶⁰.

La normativa statale di cornice indica, già oggi, alcune direttrici percorribili per lo sviluppo di un ordinamento regionale della comunicazione. Ciò, non al fine dimostrativo di rivendicare le competenze attribuite dalla Costituzione, o come traguardo nella continua competizione fra enti, ma con la prospettiva di soddisfare una serie di interessi di carattere pubblico, come la migliore informazione dei cittadini, la razionalizzazione delle risorse frequenziali, la crescita di un tessuto imprenditoriale locale nel settore delle comunicazioni, la valorizzazione dei territori in generale.

Per ciò che concerne il settore radiotelevisivo, vi sono diversi aspetti su cui le Regioni potrebbero sviluppare politiche autonome e differenziate. Anzitutto, la possibilità di stipulare contratti regionali di servizio, riconosciuta dal TUSMAR⁶¹ (e già in precedenza dalla legge Mammì e poi dalla legge

L)
 Molise. Nel 2010, sotto la precedente legislatura (IX), era stata presentata la proposta di legge n. 184, contenente "Interventi e misure a sostegno dell'informazione", finalizzata a promuovere una serie di interventi da parte della Regione per garantire, in particolare, "la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilità civile, superi gli squilibri e le difformità territoriali, stimoli la qualificazioni e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione (..)", nonché per sostenere "le aziende e le imprese editoriali che hanno sede legale e operano nel Molise anche con l'apporto di incentivi economici" - art. 1 (su: <http://regione.molise.it/web/PortaleRegioneMolise.nsf/d1644c2bd617bd75c1256c2f0035ce9f/2e03a4fd5c9cf995c12577dc00251525?OpenDocument>).

⁶⁰ In un caso la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su un potenziale conflitto di competenze fra Stato ed enti locali in materia di comunicazioni (sent. 15 ottobre 2003, n. 312). La fattispecie riguardava due leggi della Provincia autonoma di Bolzano: legge provinciale n. 11/2002 (contenente disposizioni in materia di tributi e bilancio) e soprattutto, per ciò che qui interessa, legge provinciale n. 6/2002 che reca "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione" ed istituisce e disciplina il Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia di Bolzano. Rispetto a tale ultima legge sono state sollevate due questioni di legittimità: la prima, ritenuta dalla Consulta infondata, riguardava i criteri di composizione e nomina del Comitato provinciale delle comunicazioni (art. 2, comma 2); la seconda questione – più rilevante in questa sede – riguardava la disposizione di cui all'art. 8, comma 3, nella parte in cui stabiliva che "la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici (..), aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale". La norma, così formulata, avrebbe escluso dalle convenzioni gli enti radiotelevisivi non pubblici, non assicurando il pluralismo ed alterando altresì le normali condizioni di concorrenza, in contrasto con gli artt. 3, comma 2, 21 e 117 Cost. Tuttavia, con la soprarichiamata l.p. n. 11/2002 il legislatore ha modificato tale disposizione, sopprimendo la qualifica di "pubblici" che accompagnava gli enti radiotelevisivi chiamati a stipulare convenzioni con la Provincia di Bolzano, e, di conseguenza, come stabilito dalla stessa Corte, è cessata la materia stessa del contendere.

⁶¹ Di seguito si riporta il testo dell'art. 46, TUSMAR: «1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche».

Gasparri), per garantire la diffusione non di semplici finestre informative differenziate, come avviene ora con i TG di RAI3, bensì di una programmazione specifica, un palinsesto interamente dedicato ai temi regionali, con programmi di informazione, approfondimento, cultura e intrattenimento destinati alla diffusione in ambito regionale. Ciò, tenendo sempre conto della finalità di promozione della cultura e del territorio spettante al servizio pubblico di ambito regionale. La legge regionale, a questo riguardo, dovrebbe limitarsi a stabilire alcuni principi relativi alla programmazione dei contenuti di ambito regionale, le cui specificazioni dovrebbero essere affidate al contratto di servizio regionale. Nel percorso verso la regionalizzazione del contratto di servizio pubblico sarebbe quanto mai auspicabile che ai Co.re.com., considerate le competenze di questi organi in materia di monitoraggio e accesso televisivo, fosse riconosciuto un vero e proprio compito istruttorio, preparatorio alla stipulazione del contratto, che si concentri su aspetti relativi alla qualità della programmazione. Per lo stesso motivo, i Co.re.com dovrebbero essere presenti al tavolo che ha il compito di individuare gli strumenti operativi, verificare il raggiungimento degli obiettivi e monitorare il livello della programmazione regionale.

Si noti, peraltro, che l'erogazione di un servizio pubblico regionale non deve necessariamente avvenire mediante un contratto con la concessionaria pubblica, ma potrebbe anche realizzarsi con il coinvolgimento delle emittenti radiotelevisive locali, che, a fronte di un adeguato sostegno economico, potrebbero impegnarsi contrattualmente a diffondere una programmazione dedicata ai temi di interesse pubblico regionale. Anche in questo caso sarebbe auspicabile il coinvolgimento dei Co.re.com., che potrebbero partecipare al tavolo di confronto con le emittenti private come organismi di garanzia, contribuire a formulare una proposta di contratto di servizio pubblico, svolgere compiti di monitoraggio sulla programmazione, per vigilare sul rispetto degli obblighi sottoscritti.

Ancora, sfruttando le competenze riconosciute dalla legge⁶², la Regione potrebbe assumere il compito di rilasciare i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, nonché per l'installazione di reti e di impianti; e, a valle, rilasciare autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale. Sul punto i legislatori regionali potrebbero adottare la soluzione – come propone la legge campana in materia – di assegnare ai Co.re.com. una competenza specifica e diretta al rilascio di queste autorizzazioni, dopo aver assunto il parere delle associazioni di categoria locali più rappresentative. In questo modo si verrebbe a valorizzare il profilo garantistico di questi organismi, connotandoli come veri e propri soggetti indipendenti rispetto ai *players* in campo, e forse anche rispetto all'ente regionale stesso. In alternativa, la legge regionale potrebbe attribuire alla Giunta il compito di stabilire previamente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, che verrebbero poi

⁶² Cfr. art. 12 TUSMAR

materialmente rilasciate da una Direzione creata appositamente per le reti e la comunicazione, chiamando in causa il Co.re.com. come consulente per la stesura del regolamento contenente i criteri autorizzativi e nella fase istruttoria. In tal modo si verrebbe a mantenere in capo agli organi politici il potere autorizzatorio, in parallelo con quanto fa il Ministero a livello nazionale. Anche la stampa, tradizionale o elettronica, dovrebbe essere inclusa all'interno di un futuro sistema regionale della comunicazione. Le considerazioni fatte a suo tempo dalla dottrina, che spingevano ad escludere la stampa dal perimetro della legge n. 249/97 e quindi dalla materia "ordinamento della comunicazione", andrebbero forse riviste alla luce della convergenza digitale, che tende a rendere neutro il mezzo rispetto al contenuto, e alla luce dei mutamenti culturali e sociali intervenuti negli ultimi anni. L'obiezione per cui «la stampa ha sempre goduto della sua stretta prossimità con la libertà individuale di manifestazione del pensiero (confondendosi talora con essa)»⁶³ è senz'altro centrata, ma rischia di essere superata dall'evoluzione tecnologica e sociale. La stampa, che veniva considerata come «ellitticamente riassuntiva del mezzo allora storicamente e di maggiore importanza politica, e dell'attività spirituale attraverso di esso estrinsecantesi»⁶⁴, oggi svolge un ruolo tutto sommato marginale nella "agorà" delle idee, che circolano prevalentemente sui mezzi elettronici, televisione ed internet in testa. L'impossibilità, poi, di distinguere efficacemente tra una stampa cartacea e una stampa online sotto il profilo dei contenuti (nonostante la Corte di cassazione si sia arroccata sulla posizione contraria all'estensione della disciplina specifica della stampa tradizionale a quella online⁶⁵) rende ancora più debole l'argomento a favore dell'esclusione della stampa dalla materia "ordinamento della comunicazione". Vero è che il ruolo della potestà legislativa regionale in materia di editoria e stampa non è molto ampio⁶⁶, ma è altrettanto vero che le Regioni potrebbero stabilire forme di sostegno alla stampa in modo differenziato e adeguato alle esigenze del territorio, intervenire nel miglioramento del sistema distributivo dei prodotti editoriali, semplificare le modalità di registrazione delle testate, semplificare l'organizzazione del Registro degli operatori della comunicazione, oggi articolato su base regionale, e le modalità di iscrizione ad esso delle imprese editoriali. Per quanto concerne le telecomunicazioni, poi, gli spazi di intervento regionale nei confronti delle reti a banda larga, ed in particolare della riduzione del *digital divide* di prima e seconda generazione, sono molteplici e molto ampi. Il nostro Paese presenta un forte ritardo rispetto allo sviluppo delle infrastrutture digitali, al punto che, a tutt'oggi, 3,5 milioni di italiani risultano esclusi dalla *network society*. È necessario puntare sull'economia digitale per garantire nuove opportunità di crescita al paese, come emerge dagli obiettivi di sviluppo definiti in sede europea con la Comunicazione "Agenda Digitale per

⁶³ A. Pace, L'ordinamento della comunicazione tra la riforma del 2001 e la controriforma del 2005, in *Le istituzioni del federalismo*, 2006, p. 51

⁶⁴ V. Crisafulli, *Problematica della "libertà di informazione"*, in *Il politico*, 1964

⁶⁵ Ciò, sia per quanto riguarda l'estensione in *malam partem* (v. recente Cass. 10 maggio 2012, sul divieto di equiparazione tra blog non registrati e stampa clandestina) sia per quanto riguarda l'estensione in *bonam partem* (v. Cass. 10535/08, in tema di sequestro)

⁶⁶ E. Carloni, *L'ordinamento della comunicazione tra Stato e Regioni: note introduttive*, reperibile all'indirizzo web www.urp.it, 2005

l'Europa"⁶⁷. A tal fine il Governo italiano ha istituito una cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, con il compito di coordinare gli interventi messi in campo dai diversi livelli di governo⁶⁸.

La materia è indubbiamente attraversata da esigenze unitarie, che devono essere soddisfatte in modo uniforme sull'intero il territorio nazionale e, in molti casi, europeo. Tuttavia, Regioni e Co.re.com. possono svolgere una funzione essenziale di «rilevazione, consulenza e promozione delle strategie di sviluppo da adottare, che non dovranno seguire soltanto logiche del mercato, ma criteri di crescita economica e civile legati all'equità e all'equilibrio territoriale»⁶⁹.

A fine 2010 tutte le Regioni – ad eccezione del Molise - avevano già elaborato dei piani per la riduzione del *digital divide*⁷⁰. I piani hanno diversa natura e in buona parte prevedono accordi con il Ministero dello sviluppo economico o con il Ministero delle comunicazioni (all'epoca distinti, oggi coincidenti). Naturalmente, per poter giungere alla predisposizione dei piani di copertura digitale, le Regioni devono prima realizzare studi di fattibilità e valutazioni sulle modalità più opportune di *partnership* pubblico-private per lo sviluppo delle reti di nuova generazione⁷¹. Una volta formulati i piani di copertura, alle Regioni spetta il compito di individuare e programmare gli interventi specifici, raccogliere ed allocare le risorse necessarie, e monitorare l'attuazione dei piani stessi.

Tutte le attività per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga, ma in particolare l'attività preliminare di studio e valutazione, richiede un supporto tecnico e conoscitivo che i Co.re.com possono senz'altro offrire alle Regioni. La consulenza dei Co.re.com può essere di grande rilevanza per i Consigli e le Giunte regionali, che dovrebbero sfruttare e valorizzare maggiormente le competenze tecniche presenti all'interno della compagine regionale, anziché rivolgersi all'esterno come solitamente avviene.

Un'ulteriore spinta per rafforzare il ruolo dei Co.re.com nella costruzione di un sistema regionale della comunicazione potrebbe venire dall'introduzione di una norma di legge nazionale che, in tutte le materie ora ricordate (radiotelevisione, pianificazione frequenziale e rilascio di titoli abilitativi, stampa e editoria, telecomunicazioni e banda larga) introducesse il parere obbligatorio dei Co.re.com., ponendo in capo ai diversi referenti politici (Consigli, Giunte, Ministero, Agcom) l'obbligo di motivare l'eventuale scostamento dalle misure proposte.

Non sembra invece opportuno attribuire un potere specifico di regolazione ai Co.re.com., che andrebbe a cumularsi alle altre fonti di produzione normativa, nazionali e sovranazionali, centrali e decentrate, già operanti in materia di comunicazione. Molto più utile è che i Co.re.com. attivino forme

⁶⁷ COM (2010) 245 del 26 agosto 2010

⁶⁸ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Programma nazionale di Riforma 2012.

⁶⁹ E. Cheli, *Presentazione*, in Astrid, *Il ruolo delle Regioni e dei Co.re.com. nello sviluppo della banda larga*, (a cura di) G. De Minico e P. Manacorda, Passigli editore, 2011, p. 11

⁷⁰ Osservatorio sulla banda larga di Between, www.osservatoriobandalarga.it

⁷¹ Un quadro molto puntuale delle esperienze realizzate nelle diverse regioni italiane è offerto da Manacorda, in Astrid, *Il ruolo delle Regioni e dei Co.re.com. nello sviluppo della banda larga*, cit., p. 98 e ss.

orizzontali di coordinamento e di scambio di *best practices*, facendo perno su quella sede di raccordo importante che è il Coordinamento nazionale dei Co.re.com., che si riunisce a scadenze regolari presso la sede della Conferenza dei presidenti delle Assemblee regionali. Solo in questo modo si può sperare di garantire una prassi applicativa comune e di assicurare ai cittadini tutele e servizi uniformi, ancorché presso Comitati territorialmente distinti⁷².

⁷² Cfr. Astrid, *Il ruolo delle Regioni e dei Co.re.com. nello sviluppo della banda larga*, cit., p. 255

INDICE

PARTE I.....	5
LEGISLAZIONE.....	5
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	7
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	11
SVILUPPO ECONOMICO.....	13
SERVIZI SOCIALI.....	17
PARTE II.....	19
GIURISPRUDENZA.....	19
PARTE III.....	39
DOTTRINA.....	39
PARTE IV.....	43
SEGNALAZIONI.....	43

Riproduzione e diffusione ad uso interno.